# Arkigest S.r.l.

**Milano (MI), Via Arrigo Boito, 8 – 20121**

**P.IVA 05608800487**

# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001

# PARTE SPECIALE

| DATA | MOTIVO | APPROVATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO |
|---|---|---|
| 29 settembre 2020 | Prima Adozione | Eduart Vuka  |
| 10 novembre 2026 | Adeguamento | Eduart Vuka  |

# PARTE SPECIALE

## SOMMARIO


1. DEFINIZIONI ..... 6

2. PREMESSA ..... 7

REATI-PRESUPPOSTO A RISCHIO CONSUMAZIONE ..... 8

MACRO AREE E ATTIVITÀ SENSIBILI ..... 10

FUNZIONI AZIENDALI INTERNE E ATTIVITÀ RICEVUTE IN SERVICE ..... 11

A) INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE – ART. 24 D.LGS. 231/01 ..... 13

Rischio Valutato ..... 13

1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE ..... 13

1.1. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* Cod. Pen.) ..... 13

1.2. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* Cod. Pen.) ..... 13

1.3. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 Cod. Pen.) ..... 14

1.4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* Cod. Pen.) ..... 14

1.5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* Cod. Pen.) ..... 14

1.6. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Cod. Pen.) ..... 15

1.7. Turbata libertà degli incanti (art. 353 Cod. Pen.) ..... 15

1.8. Turbata libertà del procedimento nella scelta del contraente (art. 353-bis Cod. Pen.) ..... 15

2 PROCESSI SENSIBILI ..... 16

2.1 Aree ed attività a rischio ..... 16

2.2 Possibili modalità attuative: ..... 18

3 I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO ..... 18

3.1. Protocolli Generici: ..... 18

3.2 Protocolli Specifici: ..... 18

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI – ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE – ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/2001 ..... 19

Rischio Valutato ..... 19

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI ..... 19

1.1. Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis Cod. Pen.) 19

1.2. Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter Cod. Pen.) ..... 20

1.3. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater Cod. Pen.) ..... 20

1.4. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis Cod. Pen.) ..... 21

1.5. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater Cod. Pen.) ..... 21

1.6. Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore e di banche dati (art. 171-bis L. 633/1941) ..... 21

1.7. Messa a disposizione del pubblico di opere dell'ingegno protette (art. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3, L. 633/1941) ..... 21
1.8. Abusiva duplicazione, riproduzione e diffusione di opere dell'ingegno (art. 171-ter L. 633/1941) ..... 22
2 PROCESSI SENSIBILI ..... 22
2.1 Aree ed attività a rischio ..... 22
2.2 Possibili modalità attuative: ..... 23
3 I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO ..... 24
3.1. Protocolli Generici: ..... 24
3.2 Protocolli Specifici: ..... 24
C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – ART. 24-TER D.LGS. 231/2001 ..... 25
Rischio Valutato ..... 25
1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE ..... 25
1.1. Associazione per delinquere (art. 416 Cod. Pen.) ..... 25
1.2. Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis Cod. Pen.) ..... 25
1.3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter Cod. Pen.) ..... 26
2. PROCESSI SENSIBILI ..... 26
2.1 Aree ed attività a rischio ..... 26
2.2 Possibili modalità attuative: ..... 27
3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO ..... 27
3.1 Protocolli generici: ..... 27
3.2 Protocolli specifici: ..... 27
D) REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART. 25 D.LGS. 231/2001 28
Rischio Valutato ..... 28
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI ..... 28
1.1. Peculato (art. 314, comma 1, Cod. Pen.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Cod. Pen.) ..... 28
1.2. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis Cod. Pen.) ..... 28
1.3. Concussione (art. 317 Cod. Pen.) ..... 28
1.4. Corruzione per l'esercizio della funzione (Artt. 318, 320 e 321 Cod. Pen.) ..... 29
1.5. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 319, 320 e 321 Cod. Pen.) ..... 29
1.6. Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 *ter* e 321 Cod. Pen.) ..... 29
1.7. Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 *quater* Cod. Pen.) ..... 30
1.8. Istigazione alla corruzione (Art. 322 Cod. Pen.) ..... 30
1.9. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis Cod. Pen.) ..... 31
2. PROCESSI SENSIBILI ..... 31
2.1 Aree ed attività a rischio ..... 31
2.2 Possibili modalità attuative: ..... 33
3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO ..... 33
3.1 Protocolli Generici: ..... 33
3.2 Protocolli Specifici: ..... 34
E) REATI SOCIETARI - ART. 25 TER D.LGS. 231/2001 ..... 35
Rischio Valutato ..... 35
1 I REATI PREVISTI DAL DECRETO 231 E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI ..... 35
1.1. False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (artt. 2621 e 2621-bis Cod. Civ.) ..... 35
1.2. Impedito controllo (Art. 2625 Cod. Civ.) ..... 35

1.3. Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 Cod. Civ.) 36
1.4. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 Cod. Civ.) 36
1.5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 Cod. Civ.) 37
1.6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 Cod. Civ.) 37
1.7. Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 Cod. Civ.) 37
1.8. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 Cod. Civ.) 38
1.9. Corruzione tra privati (Art. 2635 Cod. Civ.) 38
1.10. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Cod. Civ.) 38
1.11. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, Cod. Civ.) 38
2. PROCESSI SENSIBILI 39
2.1 Aree ed attività a rischio 39
2.2 Possibili modalità attuative: 41
3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO 42
3.1 Protocolli Generici: 42
3.2 Protocolli Specifici: 42

F) REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL' IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO – ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001 43
Rischio Valutato 43
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI 43
1.1 Omicidio colposo (art. 589 Cod. Pen.) 43
1.2 Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 Cod. Pen.) 43
2. PROCESSI SENSIBILI 44
2.1 Aree ed attività a rischio 44
2.2 Possibili modalità attuative: 44
3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO 45
3.1 Protocolli Generici: 45
3.2 Protocolli Specifici: 45

G) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO – ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001 – E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI – ART. 25-OCTIES.1 D.LGS. 231/2001 46
Rischio Valutato 46
1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITA' DI COMMISSIONE 46
1.1 Ricettazione (art. 648 Cod. Pen.) 46
1.2 Riciclaggio (art. 648-bis Cod. Pen.) 46
1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. Pen.) 47
1.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. Pen.) 47
1.5 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter Cod. Pen.) 48
1.6 Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis Cod. Pen.) 48
2. PROCESSI SENSIBILI 49
2.1 Aree ed attività a rischio 49
2.2 Possibili modalità attuative: 50
3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO 51
3.1 Protocolli Generici: 51
3.2 Protocolli Specifici: 51

H) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA – ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001 ..... 52
Rischio Valutato ..... 52
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI ..... 52
1.1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis Cod. Pen.) ..... 52
2. PROCESSI SENSIBILI ..... 52
2.1 Aree ed attività a rischio ..... 52
2.2 Possibili modalità attuative: ..... 52
3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO ..... 53
3.1 Protocolli generici: ..... 53
3.2 Protocolli specifici: ..... 53

I) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001 – E INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO – ART. 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001 ..... 54
Rischio Valutato ..... 54
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI ..... 54
1.1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D.lgs. 286/1998) ..... 54
1.2. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 286/1998) ..... 54
1.3. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. Pen.) ..... 55
2. PROCESSI SENSIBILI ..... 56
2.1 Aree ed attività a rischio ..... 56
2.2 Possibili modalità attuative: ..... 57
3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO ..... 57
3.1 Protocolli generici: ..... 57
3.2 Protocolli specifici: ..... 57

J) REATI TRIBUTARI – ART. 25-QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/2001 ..... 58
Rischio Valutato ..... 58
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITA' DI COMMISSIONE DEI REATI ..... 58
1.1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000) ..... 58
1.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000) ..... 59
1.3. Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000) ..... 59
1.4. Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000) ..... 60
1.5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000) ..... 60
1.6. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000) ..... 61
1.7. Indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. 74/2000) ..... 62
1.8. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000) ..... 62
2. PROCESSI SENSIBILI ..... 63
2.1 Aree ed attività a rischio ..... 63
2.2 Possibili modalità attuative ..... 64
3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO ..... 64
3.1. Protocolli Generici ..... 65
3.2 Protocolli Specifici ..... 65

**K) FORMAZIONE ACCREDITATA, FINANZIATA E A MERCATO – PROCESSI SENSIBILI E PRESIDI SPECIFICI – ARTT. 24, 24-BIS, 24-TER, 25, 25-TER, 25-OCTIES E 25-QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/2001 ..... 66**
**Rischio Valutato ..... 66**
**1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE ..... 66**
**2. PROCESSI SENSIBILI ..... 67**
**2.1 Aree ed attività a rischio ..... 67**
**2.2 Possibili modalità attuative ..... 68**
**3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO ..... 68**
**3.1. Protocolli Generici ..... 68**
**3.2 Protocolli Specifici ..... 68**

## ELENCO ALLEGATI PARTE SPECIALE

- Procedura 1 – Reati in Erogazioni Pubbliche;
- Procedura 2 – Sicurezza Informatica e Software;
- Procedura 3 – Criminalità Organizzata;
- Procedura 4 – Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Procedura 5 – Reati Societari;
- Procedura 6 – Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;
- Procedura 7 – Reati di Riciclaggio;
- Procedura 8 – Gestione dei Contenziosi;
- Procedura 9 – Reati di Immigrazione e Caporalato;
- Procedura 10 – Reati Tributari;
- Procedura 11 – Formazione Accreditata e Finanziata;
- Allegato A – Mappatura aree sensibili.

Procedure aziendali rilevanti:

- Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015;
- PRO 7.1 GFP – Procedura di gestione ferie e permessi, malattie e rimborso spese;
- PRO 7.5 ACR – Procedura gestione assunzioni;
- PRO 7.5 ACR – Archiviazione documenti in rete SharePoint;
- PRO 8.1 RS – Procedura ricerca e selezione;
- PRO 8.1 GPP – Procedura gestione presenze e prefatturazione;
- PRO 8.1 IAN – Procedura inserimento addebiti e note di credito in Intiway;
- PRO 8.1 RC – Procedura recupero crediti;
- PRO 8.1 GPAT – Procedura gestione PAT;
- PRO 8.1 FF – Procedura formazione-Formatemp;
- PRO 8.1 FF F. ASS – Procedura "Erogazione corsi di formazione Finanziata Bando Formare per Assumere – Regione Lombardia";
- PRO 8.1 FF F.CON – Procedura "Erogazione corsi di formazione Finanziata Bando Formazione Continua Voucher – Regione Lombardia";
- PRO 8.1 FF GOL – Procedura "Erogazione corsi di formazione Finanziata Bando GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori";
- PRO 8.2 GF – Procedura gestione festività godute e non godute;
- PRO 8.2 CAT. PROT – Procedura assunzione persona reintrante nella categoria protetta;
- PRO 8.4 VER – Procedura di verifica di enti terzi e docenti;
- PRO 8.5 – Procedura contestazioni disciplinari;
- PRO 8.5.1 DI – Procedura denuncia infortunio;
- PR 8.5 CU – Procedura cambio utilizzatore;
- PRO 8.5 ATI – Procedura assunzione a tempo indeterminato;
- Flow-chart "Gestione proattive mirate";

- Flow-chart "Processo di gestione back office";
- Procedura per elaborare preventivi per aziende agricole;
- Procedura gestione gruppo di gestione, art. 27 del CCNL, e mansione;
- Disciplinare Arkigest S.r.l. – Policy per l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali;
- Documenti di Valutazione dei Rischi delle singole sedi;
- Procedura Whistleblowing (Allegato 2 alla Parte Generale).

## 1. DEFINIZIONI

Nel presente documento e nei relativi allegati, le seguenti espressioni hanno il significato ivi indicato:

**(a)** "***Arkigest***" (di seguito anche "***Società***"): Arkigest S.r.l. società oggetto del presente Modello 231.

**(b)** "***Attività a rischio di reato***" o "***Attività sensibile***": l'operazione, l'atto, ovvero l'insieme di operazioni e atti che possono costituire occasione o strumento di realizzazione dei reati-presupposto di cui al D. Lgs. 231/01.

**(c)** "***Clienti***": persone giuridiche e/o persone fisiche ai quali la società offre i beni, i servizi e le prestazioni di cui all'oggetto sociale.

**(d)** "***Codice Etico***": il documento, parte integrante del presente Modello 231, approvato dalla Società e contenente i valori, i principi e le linee di comportamento che ispirano la politica societaria e l'operatività dell'ente, la cui violazione da parte dei Destinatari è sanzionata (**Allegato 1 alla Parte Generale**).

**(e)** "***Decreto 231" o "Decreto*** *o* "***D. Lgs. 231/01***": decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e le sue successive modificazioni e/o integrazioni.

**(f)** "***Destinatari***": tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente Modello 231

**(g)** "***Fornitori***": persone fisiche e/o persone giuridiche, produttori o distributori che forniscono alla Società determinati prodotti o servizi.

**(h)** "***Macro Area***": il processo aziendale che all'esito delle attività di *Risk Assessment* è stato valutato a rischio rispetto alla possibile consumazione di reati-presupposto ex D.lgs. 231/2001. Per ciascuna Macro Area sono state individuate le Attività Sensibili.

**(i)** "***Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo***" (di seguito "***Modello 231***" o "***Modello Organizzativo***" "***MOG231***"): il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Organo Amministrativo di Arkigest S.r.l., ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto, al fine di prevenire e limitare la consumazione dei c.d. "reati presupposto" individuati dal D.lgs. 231/01.

**(j)** "***Organismo di Vigilanza***" o "***OdV***": l'Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sull'efficacia e sull'effettività del Modello Organizzativo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

**(k)** "***Policy aziendale***" o "***Policy***": le procedure interne o di Gruppo approvate e/o adottate dalla Società nella versione *pro tempore* vigente.

**(l)** "***Protocollo specifico***": le misure organizzative e le regole di condotta previste dal Modello per governare i profili di rischio individuati, prevenendo e limitando la commissione dei reati presupposto di cui al Decreto (c.d. Procedure 231 o Procedure).

**(m)**"***Protocollo generico***": l'insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento previsti dal Modello 231 per governare genericamente i profili di rischio di realizzazione di tutti i Reati di cui al Decreto.

**(n)** "***Reati***" o "***Reato***": (di seguito anche "***reato-presupposto***"): i reati previsti e puniti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e la cui consumazione può determinare la responsabilità penale-amministrativa della Società.

**(o)** "***Sistema Disciplinare***": l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedimentali e comportamentali previste dal Modello, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di riferimento e dallo Statuto dei Lavoratori.

## 2. PREMESSA

La Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 di Arkigest S.r.l. ha la finalità di illustrare:

**(a)** gli esiti dell'analisi del rischio di commissione dei reati sensibili, ovverosia dei fatti di reato considerati rilevanti dal D.lgs. 231/01;

**(b)** le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, ovverosia i processi decisionali, organizzativi ed operativi che caratterizzano l'attività dell'Ente e che, all'esito delle attività di *Risk Assessment*, sono stati valutati quali sensibili (possibilità di consumazione reati-presupposto ex D.lgs. 231/2001);

**(c)** le Procedure tese alla prevenzione e limitazione della consumazione di tali illeciti penali.

Al fine di pervenire alla corretta mappatura dei profili di rischio riconducibili alla realtà societaria di Arkigest S.r.l., si è adottato il seguente approccio metodologico:

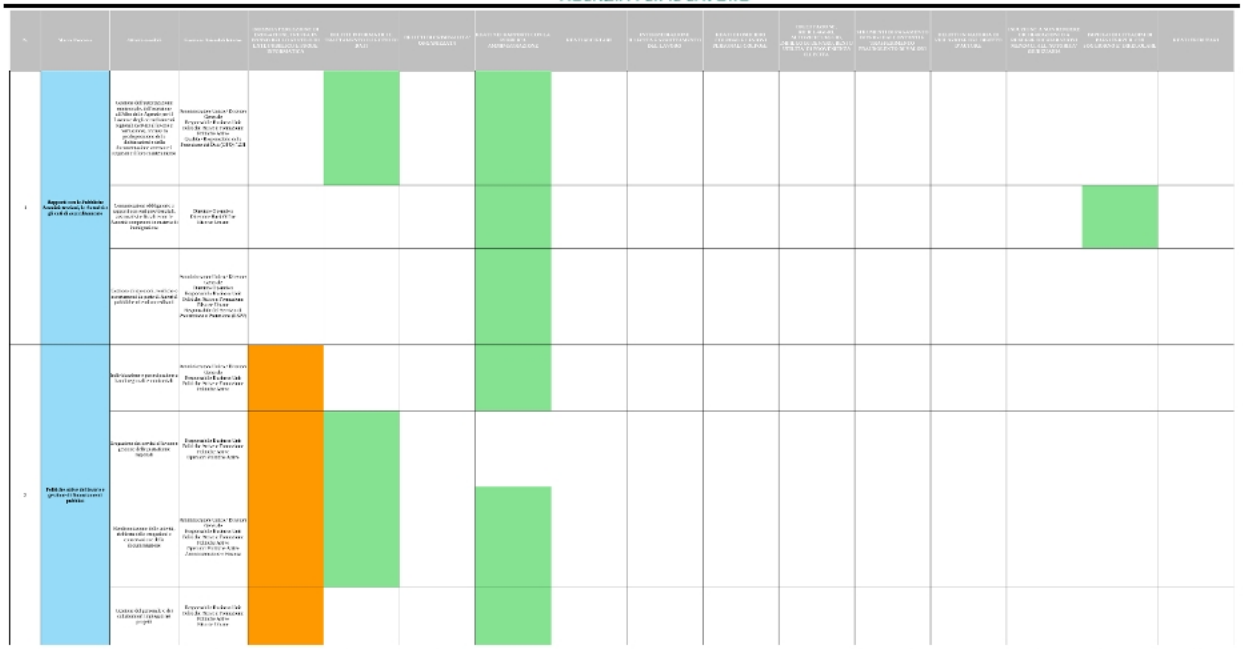
i. individuazione dei processi e delle aree a rischio → analisi del *business* della Società e dei processi ed aree di attività ritenute maggiormente esposte al pericolo di commissione di illeciti penali ex D.lgs. 231/2001;

ii. identificazione e valutazione del rischio → individuazione del rischio concreto di commissione del reato oggetto di analisi, espresso mediante una scala di valori (basso, medio, alto) che rappresenta il risultato dato dalla combinazione tra la gravità della fattispecie e la probabilità che la medesima si realizzi, tenuto conto dei presidi di controllo già adottati dalla Società (c.d. rischio residuo);

| Probabilità / Gravità | Bassa | Media | Alta |
|---|---|---|---|
| **Bassa** | 1 | 2 | 3 |
| **Media** | 2 | 4 | 6 |
| **Alta** | 3 | 6 | 9 |

iii. individuazione delle Procedure → gli specifici protocolli di prevenzione, che occorre seguire al fine di ridurre il rischio di consumazione dei reati-presupposto.

All'esito di tale attività, al fine di una compiuta identificazione dei processi e delle aree a rischio, nonché dei reati sensibili per ciascuna area aziendale, è stata elaborata la Mappatura delle Aree Sensibili (*cfr.* **Allegato A**), parte integrante del *Risk Assessment* e del presente Modello 231.



*Come si evince dall'estratto dell'Allegato A sopra riportato, per ciascuna* ***Macro Area di Attività*** *(es. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, le Autorità e gli enti di accreditamento), sono state individuate le* ***Attività Sensibili*** *(es. gestione di ispezioni, verifiche e accertamenti), in cui si è ritenuto possano essere, in astratto, consumati i* ***Reati Presupposto*** *(es. Delitti contro la Pubblica Amministrazione).*
*Per ciascuna Attività Sensibile, sono state individuate le* ***Funzioni Aziendali Interne*** *e le* ***Attività ricevute in Service****, maggiormente esposte alla possibile realizzazione dei Reati Presupposto.*
***Ad ogni modo, si rappresenta che laddove altre Funzioni Aziendali Interne, diverse da quelle individuate nell'Allegato A siano coinvolte, a vario titolo, nelle Attività Sensibili dovranno intendersi implicitamente richiamate e, pertanto, soggette all'applicazione dei Protocolli Specifici****.*

**Reati-Presupposto a rischio consumazione**

Dall'analisi delle attività aziendali, della struttura organizzativa, nonché dall'analisi della documentazione societaria e dalle informazioni fornite in sede di interviste, si ritiene che siano a rischio di consumazione le seguenti categorie di reato-presupposto ex D.lgs. 231/2001:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231/01), ivi incluse, ove ne ricorrano i presupposti, le fattispecie di turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente;
2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D. Lgs. 231/2001), ivi inclusa la falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D. Lgs. 231/2001);
4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 D. Lgs. 231/2001), ivi incluso il traffico di influenze illecite;
5. Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/2001), ivi inclusa la corruzione tra privati;
6. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001), con particolare riguardo al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p.;
7. Reati di "Omicidio colposo" o "Lesioni gravi o gravissime" commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);
8. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies D. Lgs. 231/2001);
9. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001);
10. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D. Lgs. 231/2001);

**11.** Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D. Lgs. 231/2001);
**12.** Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001);
**13.** Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001).

Viceversa, si ritiene che non sussistano ragionevoli e concreti profili di rischio rispetto alle macrocategorie di reato di seguito indicate:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D. Lgs. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D. Lgs. 231/2001);
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D.lgs. 231/2001);
- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2 D.lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/2001);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D. Lgs. 231/2001);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001);
- Reati per enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12 L. n. 9/2013);
- Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies D.lgs. 231/2001);
- Illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato relativi a cripto-attività (art. 34 D.Lgs. 129/2024);
- Reati transnazionali (art. 10 L. 16 marzo 2006, n. 146);
- Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (art. 25-vicies D.lgs. 231/2001).

Resta inteso che la non sussistenza di ragionevoli e concreti profili di rischio per le categorie di reato-presupposto sopra individuate, non esime i Destinatari dal rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico anche per tali fattispecie.

La generale accettabilità del rischio connesso a questi ultimi illeciti penali, infatti, comporta la non definizione di appositi e specifici protocolli per limitare o prevenire il rischio di consumazione dei Reati in questione, ma non esclude, in astratto, che, ove i presidi in essere fossero capaci di intercettare una delle fattispecie di reato in questione, questi ultimi rimangono comunque soggetti alla disciplina di cui al presente Modello Organizzativo. Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso in cui – all'esito dell'effettuazione di controlli su di un fornitore, tesi ad accertare la non sussistenza di condotte illegali da parte di quest'ultimo (c.d. "*Know Your Supplier*") – emerga che lo stesso attui reati contro la personalità individuale (es. Prostituzione minorile ex art. 600-*bis* c.p.); in questi casi, ferma restando l'indeterminabilità dell'interesse o del vantaggio che potrebbe conseguire la Società nel caso concreto, quest'ultima si riserva, nelle modalità previste dal presente Modello Organizzativo, di procedere all'applicazione delle sanzioni ivi previste nei confronti del Destinatario (*i.e.* nel fatto esemplificativo, procedendo alla sospensione o risoluzione del rapporto contrattuale in essere con il fornitore).

**Macro Aree e Attività Sensibili**

All'esito delle attività di valutazione del rischio che hanno determinato la stesura e la predisposizione del presente Modello Organizzativo sono stati individuati i Macro processi aziendali (c.d. Macro Aree), per ognuna delle quali sono state identificate le **c.d. Attività Sensibili** (attività aziendali maggiormente esposte al rischio di consumazione dei reati ex D.lgs. 231/01):

1. **Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, le Autorità e gli enti di accreditamento:**
   - **i.** Gestione dell'autorizzazione ministeriale, dell'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro e degli accreditamenti regionali (servizi al lavoro e formazione), inclusa la predisposizione delle dichiarazioni e della documentazione attestante i requisiti e il loro mantenimento;
   - **ii.** Comunicazioni obbligatorie e rapporti con enti previdenziali, assicurativi e fiscali e con le Autorità competenti in materia di immigrazione;
   - **iii.** Gestione di ispezioni, verifiche e accertamenti da parte di Autorità pubbliche ed enti accreditanti.

2. **Politiche attive del lavoro e gestione di finanziamenti pubblici:**
   - **i.** Individuazione e partecipazione a bandi regionali e ministeriali;
   - **ii.** Erogazione dei servizi al lavoro e gestione delle piattaforme regionali;
   - **iii.** Rendicontazione delle attività, richiesta delle erogazioni e conservazione della documentazione;
   - **iv.** Gestione del personale e dei collaboratori impiegati nei progetti.

3. **Formazione accreditata, finanziata e a mercato:**
   - **i.** Progettazione e approvazione dei percorsi formativi;
   - **ii.** Selezione e verifica dei requisiti di docenti e tutor;
   - **iii.** Gestione di registri e presenze, erogazione in FAD, test, rilascio degli attestati, tracciamento e conservazione della documentazione;
   - **iv.** Rapporti con Regione Lombardia e con i sistemi informativi regionali;
   - **v.** Gestione dei finanziamenti pubblici, dei fondi Forma.Temp e delle relative rendicontazioni;
   - **vi.** Rapporti con enti partner, enti SAL e aziende utilizzatrici coinvolte nell'erogazione.

4. **Gestione commerciale e della clientela:**
   - **i.** Acquisizione della clientela tramite Hub e Direzione Grandi Clienti;
   - **ii.** Acquisizione, negoziazione e formalizzazione dei contratti con i clienti (offerte tramite CRM, offerte e documenti non standard, accordi quadro e operazioni rilevanti);
   - **iii.** Verifica di affidabilità e selezione della clientela;
   - **iv.** Gestione dei procacciatori d'affari.

5. **Somministrazione di lavoro, ricerca e selezione e gestione dei lavoratori somministrati:**
   - **i.** Ricerca e selezione dei candidati;
   - **ii.** Contrattualizzazione dei lavoratori somministrati tramite Intiway e corretta applicazione dei CCNL;
   - **iii.** Rilevazione delle presenze ed elaborazione delle paghe;
   - **iv.** Monitoraggio delle condizioni di lavoro presso gli utilizzatori e adempimenti in materia di sicurezza nei confronti dei somministrati;
   - **v.** Verifica e monitoraggio dei titoli di soggiorno dei lavoratori di paesi terzi.

6. **Acquisti, enti partner, consulenti e collaboratori:**
   - **i.** Selezione e qualifica di fornitori, enti partner, consulenti e collaboratori;

ii. Negoziazione e sottoscrizione dei contratti e verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni;
iii. Gestione degli incarichi affidati a soggetti esterni con funzioni di coordinamento.

7. **Risorse Umane:**
   i. Selezione, assunzione e gestione del personale diretto, inclusi i lavoratori extra-UE e i tirocinanti;
   ii. Gestione amministrativa del rapporto di lavoro e fruizione di agevolazioni contributive;
   iii. Sistemi di incentivazione e retribuzione variabile;
   iv. Formazione e informazione del personale.

8. **Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro:**
   i. Organizzazione delle figure della sicurezza, valutazione dei rischi per ciascuna sede e riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008;
   ii. Formazione e informazione dei lavoratori e sorveglianza sanitaria;
   iii. Gestione delle emergenze, di infortuni e near miss e delle interferenze nelle sedi condivise.

9. **Sistemi informativi, sicurezza informatica e protezione dei dati:**
   i. Assegnazione e gestione dei dispositivi e gestione di credenziali, utenze e caselle condivise;
   ii. Accesso ai gestionali aziendali e ai portali regionali;
   iii. Gestione dei fornitori IT e delle licenze software.

10. **Amministrazione e Finanza:**
   i. Gestione della tesoreria, dei pagamenti e degli incassi, incluso l'accesso ai sistemi di home banking;
   ii. Gestione del Ciclo di Fatturazione Attiva;
   iii. Gestione del Ciclo di Fatturazione Passiva.

11. **Gestione contabile, fiscale, societaria e rapporti infragruppo:**
   i. Tenuta della Contabilità e Predisposizione del Bilancio;
   ii. Adempimenti Fiscali;
   iii. Rapporti con la controllante e con parti correlate;
   iv. Adempimenti societari.

12. **Area Legale e Gestione del Contenzioso:**
   i. Gestione della contrattualistica;
   ii. Gestione del contenzioso, anche giuslavoristico, delle transazioni, dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e degli incarichi ai legali esterni.

**Funzioni Aziendali Interne e Attività ricevute in Service**

Si rappresenta che nel prosieguo della presente Parte Speciale e nelle relative Procedure 231, le Funzioni Aziendali interne e le Attività ricevute in Service, sono riferite a:

*1)* Amministratore Unico e Datore di Lavoro;
*2)* Direttore Generale;
**3)** Direttore Operativo e Direzione Back Office;
**4)** Direttore Commerciale, Direzione Grandi Clienti, Direttori HUB territoriali e Commerciali di filiale;
**5)** Responsabile Business Unit "Politiche Attive e Formazione";

6) Responsabile funzione "Politiche Attive", Responsabili Politiche Attive di Area e Operatori Politiche Attive;
7) Ufficio Formazione;
8) Responsabile funzione "Talent Acquisition" e Divisione Permanent Placement;
9) Responsabile funzione "Risorse Umane" e funzione "Paghe e consulenza";
10) Responsabile funzione "Amministrazione e Finanza": l'ufficio di Arkigest S.r.l. dedicato all'attività amministrativa, alla tesoreria, agli acquisti e al controllo della fatturazione attiva e passiva;
11) Responsabile funzione "Qualità / Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) / 231" e funzione "Payroll e sistemi ERP";
12) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Preposti di filiale;
13) Revisore Legale;
*14)* Medico competente;
*15)* Direzione Tech (outsourcer).

Si rappresenta che le Procedure 231 non si applicano esclusivamente ai Responsabili delle Funzioni Aziendali, ma, implicitamente, si intendono richiamati tutti i Destinatari che operano gerarchicamente subordinati ai Responsabili in questione.

## A) INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE – Art. 24 D.lgs. 231/01

**Rischio Valutato**

All'esito delle attività di Risk Assessment, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale – con particolare riguardo alla partecipazione a bandi regionali e ministeriali per le politiche attive del lavoro, alla formazione finanziata e alla gestione delle relative rendicontazioni tramite le piattaforme regionali – si è ritenuto che il rischio di consumazione dei Reati ex art. 24 D.lgs. 231/2001 sia "Medio".

### 1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE

#### 1.1. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* Cod. Pen.)

Tale reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate da parte dello Stato italiano, di altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per le finalità per le quali le stesse sono state richieste e ottenute.

La condotta consiste, pertanto, nella distrazione, anche parziale, di fondi - legittimamente ottenuti - di provenienza Pubblica ovvero, nella mancata restituzione e quindi, nell'appropriazione, degli stessi in caso di inutilizzo. Ovviamente si fa riferimento ad erogazioni con vincolo di destinazione, considerando che la condotta censurata consiste nell'aver utilizzato "denaro pubblico", per scopi o finalità diverse da quelle per le quali erano state concesse. Nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta. La frustrazione di un interesse Pubblico non generico, ma specifico, inoltre, fa sì che il reato *de quo* si configuri anche nel caso in cui le somme ottenute siano destinate a finalità Pubbliche differenti da quelle che avevano determinato la legittima concessione del finanziamento.

Il reato ex art. 316-*bis* Cod. Pen. (di seguito anche "**Malversazione**") si differenzia dal reato di "*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*" ex art. 640-*bis* Cod. Pen. (di seguito anche "**Truffa**"), sia con riferimento al *tempus commissi delicti,* sia per la natura della condotta. In primo luogo, il delitto di cui all'art. 640-*bis* Cod. Pen. punisce la condotta a monte dell'erogazione, mentre la Malversazione punisce la condotta a valle, ovvero le "frodi" successive al conseguimento di prestazioni Pubbliche. In secondo luogo, il reato di Truffa si configura a seguito di artifizi e raggiri tesi all'ottenimento della pubblica sovvenzione, mentre la Malversazione trova la sua specifica area applicativa in relazione ad un finanziamento regolarmente ottenuto, ma illecitamente distratto dagli scopi per il quale è stato erogato[1].

Ad esempio, l'Ente ottiene legittimamente un contributo pubblico per l'erogazione di un percorso formativo finanziato o di servizi di politica attiva e, anziché destinarlo a tale finalità, lo impiega per coprire spese generali non connesse al progetto.

#### 1.2. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* Cod. Pen.)

Il reato si configura allorché si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti o agevolazioni pubbliche mediante dichiarazioni false, documenti non veritieri oppure omettendo informazioni dovute.

Il momento consumativo del reato risale al momento di ottenimento dell'indebito. Tale delitto si differenzia dal reato di truffa, anche aggravata, in quanto non è necessario che siano attuati artifici o raggiri, essendo sufficiente una semplice omissione.

[1] Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 28 aprile 2017, n. 20664): "*Nell'ipotesi in cui il privato ottenga il finanziamento illecitamente e con artifizi (fatto punito ex art. 640-bis c.p.) e successivamente utilizzi le somme per scopi privati (art. 316-bis), risponderà di entrambi i reati*".

Ad esempio, l'Ente, attestando nel sistema informativo regionale servizi al lavoro o ore di formazione mai erogati, ottiene il riconoscimento di contributi, doti o voucher non dovuti.

### 1.3. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 Cod. Pen.)

Il reato si configura allorché, mediante artifici o raggiri, si induca un ente pubblico a compiere un atto di disposizione patrimoniale che comporti un ingiusto profitto per l'agente e, contestualmente, un danno per l'Amministrazione.
Come nel reato di "Truffa" semplice ex art. 640 c.p., gli "*artifizi*" consistono in alterazioni della realtà (simulazione dell'inesistente ovvero dissimulazione dell'esistente), mentre per "*raggiri*" si intendono quelle condotte ingannatorie, che, mediante una macchinazione artificiosa, sono idonee ad incidere sulla volontà del soggetto pubblico, alterandone la capacità di discernimento (tipicamente facendo scambiare il falso per vero).

### 1.4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* Cod. Pen.)

La norma in oggetto rappresenta circostanza aggravante speciale del reato di Truffa ex art. 640 c.p., essendo previsto un incremento del trattamento sanzionatorio qualora il delitto di Truffa sia perpetrato al fine di conseguire contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea.
La condotta punita *ex* art. 640-*bis*, pur richiamando tutti gli elementi tipici del delitto previsti dall'art. 640, co. II n. 1, si distingue, tuttavia, da quest'ultimo introducendo un elemento di specialità. Ed invero, affinché possa configurarsi il reato in esame è necessario che gli artifizi e/o i raggiri siano finalizzati ad ottenere un'erogazione Pubblica, non essendo "sufficiente" un generico danno nei confronti dello Stato, Ente Pubblico o Unione Europea.
La norma si riferisce genericamente a qualsiasi forma di erogazione Pubblica, non necessariamente condizionata da particolari destinazioni funzionali, reprimendo la percezione fraudolenta dei contributi, indipendentemente dalla loro successiva destinazione.
Nondimeno, il delitto *de quo* si differenzia da quello di cui all'art. 316-*ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni Pubbliche – atteso che la sussistenza degli artifici e dei raggiri è elemento costitutivo del solo delitto di Truffa, rappresentando un *quid pluris* rispetto alla pura e semplice dichiarazione menzognera, di per sé già idonea ai fini della configurazione dell'Indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Ad esempio, nell'ambito di un percorso formativo finanziato, l'Ente presenta registri delle presenze alterati o rendicontazioni di spesa gonfiate, al fine di ottenere dall'ente finanziatore il riconoscimento di importi superiori a quelli spettanti.

### 1.5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* Cod. Pen.)

Il reato di cui all'art. 640 *ter* punisce chiunque, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto, con qualsiasi modalità, sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Tali condotte si traducono, de facto, in una condotta manipolatoria perpetrata su un sistema informatico volta ad effettuare un'intrusione abusiva, che, provochi un danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico ovvero all'Unione Europea.
Quanto all'oggetto della condotta manipolatoria, questa può avere come bersaglio sia la componente fisica (hardware) che la componente logica (software) del sistema informatico, purché idonea ad alterarne il corretto e logico funzionamento, asservendolo alle finalità dell'agente.
Nondimeno, la norma in esame punisce altresì la manipolazione di qualunque *file* registrato nei sistemi informatici o telematici, oppure su supporti pertinenti (es. USB, *hard disk*), al fine di alterare gli esiti delle attività di elaborazione e trasmissione dei dati.

Si pensi, ad esempio, al caso del dipendente di un Ente che manometta il sistema informatico di Agenzia delle Entrate – Riscossione, cancellando (ovvero alleggerendo) la posizione debitoria dell'Ente, ricavando, per tale via, un risparmio d'imposta.

### 1.6. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Cod. Pen.)

Il reato di cui all'art. 356 c.p. si configura allorché, nell'ambito dell'esecuzione di contratti stipulati con lo Stato, altri Enti Pubblici o con imprese che gestiscono Servizi Pubblici o di Pubblica Necessità, viene attuata una condotta fraudolenta finalizzata a simularne il corretto adempimento.
Il reato *de quo* è proprio, in quanto può essere commesso solo da colui il quale, anche senza artifici o raggiri, intrattiene rapporti contrattuali (ad esempio, fornitura, subfornitura, mediazione) con la P.A. e vi dà esecuzione in malafede.
Diversamente dalla Truffa ex art. 640 c.p., la Frode in pubbliche forniture implica violazione degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto. Invero, non essendo sufficiente il semplice inadempimento doloso, il reato sussiste allorché il reo, mediante artificiosi espedienti, vuole far apparire, contrariamente al vero, il corretto adempimento del contratto. Il delitto in esame, inoltre, si differenzia dal reato di "Truffa" in quanto l'attività fraudolenta dell'agente incide esclusivamente sulle attività esecutive e non anche sulla precedente fase di stipula e conclusione del contratto.
Risponde del delitto *ex* art. 356 Cod. Pen. non solo colui che è parte del contratto, ma anche chi abbia assunto l'obbligo di darvi esecuzione, in tutto o in parte, ovvero fornisca supporto materiale all'impresa fornitrice.
Ad esempio, nell'esecuzione di un contratto stipulato con un ente pubblico per l'erogazione di servizi di somministrazione o di servizi al lavoro, l'Ente impiega personale privo delle qualifiche pattuite, simulando il corretto adempimento delle prestazioni.

### 1.7. Turbata libertà degli incanti (art. 353 Cod. Pen.)

Il reato di cui all'art. 353 c.p. punisce chiunque, con violenza o minaccia ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei Pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.
Il delitto in esame costituisce reato a forma libera e, pertanto, può essere posto in essere mediante diverse condotte – corruttive, intimidatorie o fraudolente – idonee ad alterare il regolare funzionamento di una gara ovvero pregiudicare la libera concorrenza nelle licitazioni private.
L'impedimento della gara si configura allorché quest'ultima non abbia luogo, rimanendo deserta; al contrario, il turbamento, si verifica qualora la gara si svolga sotto l'interferenza di un'azione disturbatrice tale da alterarne il risultato rispetto a quanto sarebbe accaduto in condizioni di normalità.
Trattasi, invero, di reato di pericolo, e, di conseguenza, è del tutto irrilevante il risultato della gara, essendo, per contro, sufficiente il suo deviato svolgimento.
La fattispecie è configurabile ogniqualvolta la Pubblica Amministrazione – anche mediante società privata - procede all'individuazione del contraente mediante una gara, indipendentemente dal *nomen iuris* conferito alla procedura.
Presupposto necessario del reato in esame è, pertanto, la pubblicazione di un bando con conseguente innesto del relativo procedimento amministrativo: ciò, pertanto, consente di definire il reato come proprio.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'Ente, nell'ambito di una gara indetta da un ente pubblico per l'affidamento di servizi di somministrazione di lavoro, offra denaro agli altri partecipanti affinché ritirino le proprie offerte.

### 1.8. Turbata libertà del procedimento nella scelta del contraente (art. 353-bis Cod. Pen.)

Il reato di cui all'art. 353-*bis* c.p. punisce chiunque, con le medesime condotte previste dall'art. 353 Cod. Pen. (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti), turba il

procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando o di altro atto equipollente con il precipuo scopo di condizionare la P.A. circa le modalità di scelta del contraente.
Le condotte incriminate devono intervenire antecedentemente alla formazione del bando, indipendentemente dalla successiva pubblicazione o alterazione dello stesso, e devono essere finalizzate ad impedire che la partecipazione ad una gara, o la semplice aspirazione a parteciparvi, avvenga nel rispetto delle regole che disciplinano la libera concorrenza.
In questo senso, il reato *de quo* va tenuto distinto dal delitto di "Turbata libertà degli incanti" *ex* art. 353 Cod. Pen., atteso che la condotta incriminata è qui rivolta alla fase prodromica della gara ovvero della predisposizione del bando (o di atto equipollente), essendo finalizzata a restringerne "a monte" – mediante, ad esempio, stringenti requisiti - la partecipazione.

## 2 PROCESSI SENSIBILI

### 2.1 Aree ed attività a rischio

Le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei Reati *ex* art. 24 D.lgs. 231/01 sono:

| MACRO AREE | ATTIVITÀ SENSIBILI | FUNZIONE AZIENDALE INTERNA | ATTIVITÀ RICEVUTA IN *SERVICE* |
|---|---|---|---|
| POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E GESTIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI | Individuazione e partecipazione a bandi regionali e ministeriali | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Politiche Attive | - Consulente esterno (politiche attive) |
| | Erogazione dei servizi al lavoro e gestione delle piattaforme regionali | - Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Politiche Attive<br>- Operatori Politiche Attive | - Collaboratori esterni impiegati nei progetti<br>- Consulente esterno (coordinamento operativo) |
| | Rendicontazione delle attività, richiesta delle erogazioni e conservazione della documentazione | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Politiche Attive<br>- Operatori Politiche Attive<br>- Amministrazione e Finanza | - Consulente esterno (formazione sulle modalità di rendicontazione e conservazione documentale) |
| | Gestione del personale e dei collaboratori impiegati nei progetti | - Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Politiche Attive<br>- Risorse Umane | - Consulente esterno (coordinamento operativo) |
| FORMAZIONE ACCREDITATA, FINANZIATA E A MERCATO | Progettazione e approvazione dei percorsi formativi | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione<br>- Commerciali di filiale | - Enti partner accreditati<br>- Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | - Responsabili Politiche Attive di Area | |
| | Selezione e verifica dei requisiti di docenti e tutor | - Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione | - Docenti e tutor esterni<br>- Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| | Gestione di registri e presenze, erogazione in FAD, test, rilascio degli attestati, tracciamento e conservazione della documentazione | - Ufficio Formazione | - Docenti e tutor esterni (compilazione dei registri e rilevazione delle presenze)<br>- Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| | Rapporti con Regione Lombardia e con i sistemi informativi regionali | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione | - Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| | Gestione dei finanziamenti pubblici, dei fondi Forma.Temp e delle relative rendicontazioni | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione<br>- Amministrazione e Finanza | - Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| | Rapporti con enti partner, enti SAL e aziende utilizzatrici coinvolte nell'erogazione | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione<br>- Commerciali di filiale | - Enti partner, enti SAL e aziende utilizzatrici<br>- Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| RISORSE UMANE | Gestione amministrativa del rapporto di lavoro e fruizione di agevolazioni contributive | - Risorse Umane<br>- Paghe e consulenza | - Consulente del lavoro (paghe e comunicazioni obbligatorie) |
| SISTEMI INFORMATIVI, SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE DEI DATI | Accesso ai gestionali aziendali e ai portali regionali | - Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione<br>- Operatori Politiche Attive<br>- Payroll e sistemi ERP | - Consulente informatico esterno (attribuzione e revoca delle utenze)<br>- Collaboratori esterni impiegati nei progetti (accesso ai portali regionali)<br>- Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |

**2.2 Possibili modalità attuative:**

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- presentazione a Regione Lombardia, a Forma.Temp o ad altri enti finanziatori di domande, dichiarazioni o rendicontazioni non veritiere o incomplete (ad esempio, relative a servizi al lavoro o ore di formazione non svolti, a partecipanti inesistenti o privi dei requisiti), al fine di ottenere o mantenere contributi, doti o voucher;
- rendicontazione di servizi al lavoro (es. colloqui di orientamento, bilanci di competenze) non effettivamente erogati o erogati in misura inferiore a quella dichiarata;
- alterazione, anche mediante l'utilizzo di credenziali attribuite ad altri operatori, dei dati inseriti nelle piattaforme regionali di gestione e rendicontazione;
- impiego di docenti o tutor privi dei requisiti richiesti dall'avviso o dall'accreditamento, attestandone falsamente il possesso;
- esposizione in rendicontazione di costi non ammissibili, non effettivamente sostenuti o sovrastimati, ovvero rendicontazione di un medesimo servizio a valere su più fonti di finanziamento (c.d. doppio finanziamento);
- destinazione delle somme ricevute a finalità diverse da quelle per le quali sono state concesse;
- dichiarazioni non veritiere in merito al possesso e al mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento;
- fruizione di agevolazioni contributive per l'assunzione di personale in assenza dei relativi presupposti;
- collusioni con altri operatori al fine di alterare le procedure di assegnazione di bandi o la definizione dei relativi requisiti.

## 3 I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex art. 24 D.lgs. 231/01, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli:

**3.1. Protocolli Generici:**

i. Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
ii. Sistema sanzionatorio e disciplinare.

**3.2 Protocolli Specifici:**

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 24 D.lgs. 231/01 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio:

A. **Procedura 1 – Reati in Erogazioni Pubbliche.**
B. **Procedura 11 – Formazione Accreditata e Finanziata (per le attività sensibili della formazione).**

## B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI – Art. 24-bis D.lgs. 231/2001 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE – Art. 25-novies D.lgs. 231/2001

**Rischio Valutato**

All'esito delle attività di Risk Assessment, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale – con particolare riguardo all'accesso ai portali e ai sistemi informativi regionali, alla tenuta dei registri digitali e all'erogazione della formazione a distanza – si è ritenuto che il rischio di consumazione dei c.d. "Reati Informatici" sia "Basso" e che il rischio di consumazione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore sia "Basso".

### 1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

La natura informatica che qualifica i reati in parola può riguardare le modalità di realizzazione della condotta, il suo oggetto materiale, il bene giuridico tutelato o la natura dei mezzi di prova.
Al fine di agevolare la lettura delle norme, vengono fornite le definizioni di documento informatico e sistema informatico:

i. per documento informatico si intende "*la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti*" secondo quanto previsto dall'art. 1, co. I, lett. p) del Codice dell'Amministrazione Digitale *ex* D.lgs. 82/2005;
ii. per sistema informatico si intende, secondo la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica "*qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compie un'elaborazione automatica di dati*".

#### 1.1. Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis Cod. Pen.)

La norma *de quo* prevede che, se alcuna delle falsità previste dal capo III, Titolo VII del Codice penale (elenco completo, *infra*) riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.
La norma dispone, pertanto, che tutti i delitti concernenti la falsità in atti pubblici (sia falsità ideologiche che falsità materiali) sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi un documento informatico, considerati equipollenti ai documenti tradizionali.
I reati di falso richiamati dall'art. 491 *bis* Cod. Pen. sono:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- Altre falsità in foglio firmato in bianco (art. 488 c.p.);
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- Soppressione, distruzione o occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- Falsità in testamento olografo, cambiale o titolo di credito (art. 491 c.p.);

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.).

### 1.2. Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter Cod. Pen.)

Il reato di cui all'art. 615 *ter* c.p. punisce chiunque, abusivamente, si introduce in un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza (siano esse di tipo *hardware* o *software*) ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Il reato è più gravemente punito:

**(1)** se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

**(2)** se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se è palesemente armato;

**(3)** se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'Ordine Pubblico, alla Sicurezza Pubblica, alla sanità, alla protezione civile o, comunque, di Interesse Pubblico, la pena è aumentata.
La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di "introduzione abusiva" che di "permanenza fraudolenta" in un sistema informatico o telematico.
L'abusività della condotta qualifica le modalità utilizzate dall'autore per neutralizzare le misure di sicurezza apprestate dal titolare dello "*ius excludendi*". Tali azioni devono caratterizzarsi per la loro idoneità a violare sistemi di "*intrusion detection*" tali da impedire l'accesso *invito domino*, o, quantomeno, in grado di identificare l'utente che abbia effettuato l'accesso. L'accesso abusivo si consuma con la semplice violazione del sistema informatico, a prescindere da una effettiva acquisizione o danneggiamento di dati[2].
Il "mantenimento fraudolento" si riferisce alla condotta del soggetto che, pur avendo titolo ad accedere – in tutto o in parte - ad un sistema informatico o telematico, vi permane violando le condizioni e i limiti impartiti dal titolare del sistema per delimitarne l'accesso e costituenti il presupposto legittimante la sua attività.
Ad esempio, un dipendente dell'Ente accede ai portali regionali utilizzando credenziali attribuite ad altro operatore, ovvero accede a sistemi informatici di terzi oltre i limiti dell'autorizzazione ricevuta, al fine di acquisire informazioni riservate.

### 1.3. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater Cod. Pen.)

La norma in esame, tutelando la riservatezza dei codici di accesso, punisce la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, illecitamente si procura codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza.
Tra le condotte illecite tipizzate dalla norma rientrano anche le attività di diffusione, comunicazione e consegna a terzi dei predetti codici idonei all'accesso, nonché di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
L'art. 615-*quater* punisce le condotte prodromiche e preparatorie al delitto di cui all'art. 615-*ter* Cod. Pen. "Accesso abusivo ad un sistema informatico", sanzionando la detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del domicilio informatico altrui.

[2] Integra, pertanto, il delitto di introduzione abusiva in un sistema informatico, l'accesso ad un sistema che sia protetto anche soltanto da una parola chiave (c.d. *password*).

Ad esempio, uno dei Destinatari del Modello comunica a un collega o a un collaboratore esterno le credenziali personali di accesso ai portali regionali, consentendogli di operare in nome altrui.

### 1.4. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis Cod. Pen.)

Il reato di cui all'art. 635 bis c.p. punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, a prescindere dal fatto che i dati oggetto della condotta delittuosa possano essere totalmente recuperati. Un aggravamento di pena è previsto nel caso in cui il fatto sia commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema. Nondimeno, ulteriori aumenti di pena sono previsti nelle ipotesi in cui il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato. Ad esempio, uno dei Destinatari del Modello, introducendosi nel *computer* aziendale di altra Società concorrente, cancella le banche dati clienti.

### 1.5. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 *bis* Cod. Pen. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il reato è più grave nelle seguenti ipotesi:

**(1)** se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

**(2)** se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza o se è palesemente armato.

Il reato *de quo* punisce più duramente il colpevole della fattispecie di cui all'art. 635-*bis*, qualora dalla stessa derivi la compromissione di un sistema informatico, e non di semplici dati o informazioni.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, riuscendo ad avere le chiavi di accesso ad un sistema informatico di una Società concorrente, danneggia il sistema di sicurezza della medesima.

### 1.6. Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore e di banche dati (art. 171-bis L. 633/1941)

La norma *de quo* punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratori o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

È prevista stessa sanzione se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La norma punisce altresì chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero ne esegue l'estrazione o il reimpiego in violazione dei diritti del costitutore.

Ad esempio, l'Ente installa sui dispositivi assegnati al personale copie di software gestionali o di strumenti per la formazione a distanza prive della relativa licenza d'uso.

### 1.7. Messa a disposizione del pubblico di opere dell'ingegno protette (art. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3, L. 633/1941)

La norma punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. La pena è

aggravata se il reato è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

**1.8. Abusiva duplicazione, riproduzione e diffusione di opere dell'ingegno (art. 171-ter L. 633/1941)**

La norma punisce chiunque, per uso non personale e a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, in tutto o in parte, opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, ovvero opere letterarie, scientifiche o didattiche, musicali o multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, nonché chiunque, in violazione dell'art. 16 L. 633/1941, a fini di lucro, comunica al pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

## 2 PROCESSI SENSIBILI

### 2.1 Aree ed attività a rischio

Le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei c.d. Delitti Informatici e dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono:

| MACRO AREE | ATTIVITÀ SENSIBILI | FUNZIONE AZIENDALE INTERNA | ATTIVITÀ RICEVUTA IN *SERVICE* |
|---|---|---|---|
| RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LE AUTORITÀ E GLI ENTI DI ACCREDITAMENTO | Gestione dell'autorizzazione ministeriale, dell'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro e degli accreditamenti regionali (servizi al lavoro e formazione), inclusa la predisposizione delle dichiarazioni e della documentazione attestante i requisiti e il loro mantenimento | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Politiche Attive<br>- Qualità / Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) / 231 | - Consulente esterno (verifica dei requisiti di accreditamento) |
| POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E GESTIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI | Erogazione dei servizi al lavoro e gestione delle piattaforme regionali | - Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Politiche Attive<br>- Operatori Politiche Attive | - Collaboratori esterni impiegati nei progetti<br>- Consulente esterno (coordinamento operativo) |
| | Rendicontazione delle attività, richiesta delle erogazioni e conservazione della documentazione | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Politiche Attive<br>- Operatori Politiche Attive<br>- Amministrazione e Finanza | - Consulente esterno (formazione sulle modalità di rendicontazione e conservazione documentale) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FORMAZIONE ACCREDITATA, FINANZIATA E A MERCATO | Gestione di registri e presenze, erogazione in FAD, test, rilascio degli attestati, tracciamento e conservazione della documentazione | - Ufficio Formazione | - Docenti e tutor esterni (compilazione dei registri e rilevazione delle presenze)<br>- Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| | Rapporti con Regione Lombardia e con i sistemi informativi regionali | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione | - Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| SISTEMI INFORMATIVI, SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE DEI DATI | Assegnazione e gestione dei dispositivi e gestione di credenziali, utenze e caselle condivise | - Direzione Tech (outsourcer)<br>- Payroll e sistemi ERP | - Consulente informatico esterno – Direzione Tech (preparazione e sostituzione dei dispositivi, gestione delle utenze) |
| | Accesso ai gestionali aziendali e ai portali regionali | - Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione<br>- Operatori Politiche Attive<br>- Payroll e sistemi ERP | - Consulente informatico esterno (attribuzione e revoca delle utenze)<br>- Collaboratori esterni impiegati nei progetti (accesso ai portali regionali)<br>- Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| | Gestione dei fornitori IT e delle licenze software | - Direzione Tech (outsourcer)<br>- Amministrazione e Finanza<br>- Payroll e sistemi ERP | - Consulente informatico esterno – Direzione Tech (acquisto e gestione delle licenze software)<br>- Fornitore esterno incaricato dell'adeguamento dei sistemi informativi (contratto in corso di definizione)<br>- Fornitore del gestionale Intiway (assistenza tramite ticket) |

**2.2 Possibili modalità attuative:**

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- utilizzo di credenziali di accesso ai portali regionali (es. SIUF e portali di rendicontazione) attribuite ad altro operatore, ovvero condivisione delle stesse, rendendo non tracciabile l'autore delle operazioni;

- inserimento nei sistemi informativi regionali, nei registri digitali o nelle piattaforme FAD di dati non veritieri (es. presenze, ore di fruizione, esiti dei test) aventi efficacia probatoria;
- falsificazione di documenti informatici da trasmettere alla Pubblica Amministrazione o agli enti finanziatori al fine di conseguire benefici economici o il mantenimento dei requisiti di accreditamento;
- accesso a sistemi informatici di enti pubblici, clienti o concorrenti in assenza di autorizzazione o oltre i limiti dell'autorizzazione ricevuta;
- mantenimento di abilitazioni di accesso in capo a personale cessato o a collaboratori esterni non più incaricati;
- alterazione, cancellazione o soppressione di dati e documenti informatici relativi a candidati, lavoratori o corsisti;
- indebita comunicazione o diffusione di credenziali e codici di accesso a sistemi informatici;
- introduzione di virus, malware o altri programmi idonei a danneggiare sistemi informatici aziendali o di terzi;
- installazione o utilizzo di software privi di licenza, ovvero riproduzione o messa a disposizione del pubblico di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore senza autorizzazione.

## 3 I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex artt. 24-*bis* e 25-*novies* D.lgs. 231/01, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli:

### 3.1. Protocolli Generici:

i. Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
ii. Sistema sanzionatorio e disciplinare.
iii. Contrattualizzare i rapporti intercorrenti con soggetti terzi, prevedendo la clausola 231.

### 3.2 Protocolli Specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex artt. 24-*bis* e 25-*novies* D.lgs. 231/01 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. **Procedura 2 – Sicurezza Informatica e Software.**
B. **Procedura 11 – Formazione Accreditata e Finanziata (per le attività sensibili della formazione).**

## C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – Art. 24-ter D.lgs. 231/2001

**Rischio Valutato**

All'esito delle attività di Risk Assessment, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale – anche in considerazione dell'operatività della Società in favore di utilizzatori appartenenti a settori ad alta intensità di manodopera – si è ritenuto che il rischio di consumazione dei "Delitti di criminalità organizzata" sia "Basso".

### 1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE

I reati cd. "associativi", sono caratterizzati dai seguenti elementi comuni: **a)** pluralità di soggetti (3 o più) tra i quali si è costituito un vincolo stabile; **b)** finalità di commettere una serie indeterminata di delitti (*i.e.* un "programma criminoso"); **c)** una struttura organizzativa tendenzialmente stabile ed idonea a realizzare il programma criminoso; **d)** coscienza e volontà di ciascun soggetto di far parte del sodalizio criminoso (cd. *affectio societatis*).

In ogni caso, anche la sola costituzione dell'associazione criminosa, purché concretamente idonea a perseguire fini illeciti, è di per sé sufficiente ai fini della configurabilità del reato *de quo*, essendo irrilevante che gli illeciti-scopi siano o meno realizzati. Inoltre, ai fini della esistenza stessa dell'associazione, è imprescindibile che quest'ultima sia dotata di un *minimum* di stabile organizzazione, non necessariamente gerarchica.

Da notare che l'Ente potrà essere ritenuto responsabile del reato associativo anche qualora il sodalizio criminoso sia finalizzato al compimento di fattispecie non previste quali Reato presupposto dal D.lgs. 231/2001.

La figura del reato associativo va, peraltro, tenuta distinta dal concorso - necessario od eventuale – di persone nel reato ex art. 110 c.p., rispetto al quale vi sono rilevanti differenze.

Infatti, nel concorso di persone, l'accordo tra i compartecipi è circoscritto alla sola realizzazione di uno o più delitti specificamente individuati, anche a fronte di un'intesa occasionale. Al contrario, nel reato associativo, si ha un'indeterminatezza del programma criminoso ed una tendenziale permanenza del vincolo per l'ulteriore attuazione di un programma anche indeterminato.

È importante, tuttavia, sottolineare la rilevanza ex D.lgs. 231/2001 della figura del concorrente esterno nel reato associativo, riferendosi, con tale espressione, al soggetto che, pur non essendo integrato stabilmente ed organicamente nella consorteria criminosa, fornisce a quest'ultima un contributo effettivo, stabile o saltuario, per la realizzazione del programma criminoso e dei relativi scopi illeciti (es. un contributo economico).

#### 1.1. Associazione per delinquere (art. 416 Cod. Pen.)

Il reato di cui all'art. 416 c.p. punisce chiunque partecipa ad un'associazione per delinquere, intesa quale associazione di tre o più persone allo scopo di commettere uno o più delitti. Un aggravamento di pena è previsto per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione.

Si pensi al caso in cui, tre o più soggetti, di cui uno interno alla Società, si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli richiamati dal D.lgs. 231/01, come, ad esempio, reati in materia fiscale (ad es., evasione IVA attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti).

#### 1.2. Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis Cod. Pen.)

Il reato *de quo* punisce chiunque fa parte, promuove, dirige o organizza un'associazione di tipo mafioso costituita da tre o più persone. L'associazione è definita di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione scaturente dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di

concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o altri.
L'associazione di stampo mafioso si distingue dall'associazione a delinquere "semplice", di cui all'art. 416 c.p., per le finalità specifiche perseguite e per la modalità di esecuzione dei delitti: si pensi, infatti, alla forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo ed alla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva.
Si pensi, ad esempio, all'Ente che si avvale della forza intimidatrice di alcuni dipendenti i quali, facenti parte della criminalità organizzata, costringono i clienti a preferire le prestazioni dell'Ente stesso a discapito di quelle della concorrenza.

### 1.3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter Cod. Pen.)

La norma in esame punisce chiunque accetta la promessa di voti e/o promette di procurare voti, mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis c.p., in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.
Ad esempio, l'Ente promette al candidato il voto favorevole dei propri dipendenti in cambio della promessa di attribuzione di lavori Pubblici.

## 2. PROCESSI SENSIBILI

### 2.1 Aree ed attività a rischio

I reati associativi sopra identificati presuppongono l'instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta, con soggetti esterni alla Società che appartengono ad associazioni criminose.
Le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di criminalità organizzata sono:

| MACRO AREE | ATTIVITÀ SENSIBILI | FUNZIONE AZIENDALE INTERNA | ATTIVITÀ RICEVUTA IN *SERVICE* |
|---|---|---|---|
| FORMAZIONE ACCREDITATA, FINANZIATA E A MERCATO | Rapporti con enti partner, enti SAL e aziende utilizzatrici coinvolte nell'erogazione | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione<br>- Commerciali di filiale | - Enti partner, enti SAL e aziende utilizzatrici<br>- Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| GESTIONE COMMERCIALE E DELLA CLIENTELA | Acquisizione, negoziazione e formalizzazione dei contratti con i clienti (offerte tramite CRM, offerte e documenti non standard, accordi quadro e operazioni rilevanti) | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Direttore Commerciale<br>- Direttori HUB territoriali<br>- Direzione Grandi Clienti<br>- Commerciali di filiale | - Marketing (funzione esternalizzata): generazione delle opportunità commerciali |
| | Verifica di affidabilità e selezione della clientela | - Direttore Operativo<br>- Amministrazione e Finanza | - Piattaforma Cribis (verifiche di affidabilità) |
| ACQUISTI, ENTI PARTNER, CONSULENTI E COLLABORATORI | Selezione e qualifica di fornitori, enti partner, consulenti e collaboratori | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Amministrazione e Finanza<br>- Funzione richiedente | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMMINISTRAZIONE E FINANZA | Gestione della tesoreria, dei pagamenti e degli incassi, incluso l'accesso ai sistemi di home banking | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Amministrazione e Finanza | - |

**2.2 Possibili modalità attuative:**

Si riportano di seguito esemplificazioni di condotte illecite relativamente ai reati di criminalità organizzata:

- instaurazione di rapporti contrattuali con clienti e utilizzatori, enti partner o fornitori riconducibili a contesti di criminalità organizzata, anche in settori ad alta intensità di manodopera, in assenza di adeguate verifiche;
- somministrazione di lavoratori in favore di utilizzatori legati ad organizzazioni criminali, agevolandone l'attività;
- la Società si avvale di intermediari legati alla criminalità organizzata al fine di risolvere controversie legali o commerciali in modo illecito;
- la Società favorisce attività di riciclaggio o reimpiego di proventi illeciti, mascherandoli all'interno di operazioni apparentemente lecite.

## 3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex art. 24-*ter* D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli:

**3.1 Protocolli generici:**

i. Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
ii. Sistema sanzionatorio e disciplinare.

**3.2 Protocolli specifici:**

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 24-*ter* D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. **Procedura 3 – Criminalità Organizzata.**
B. **Procedura 11 – Formazione Accreditata e Finanziata (per le attività sensibili della formazione).**

## D) REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Art. 25 D.lgs. 231/2001

**Rischio Valutato**

All'esito delle attività di *Risk Assessment*, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che **il rischio di consumazione dei c.d. "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" sia "Basso"**.

### 1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

#### 1.1. Peculato (art. 314, comma 1, Cod. Pen.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Cod. Pen.)

L'art. 314, comma 1, c.p. punisce il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria; l'art. 316 c.p. punisce il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Ai sensi dell'art. 25, comma 1, D.lgs. 231/2001, tali delitti rilevano ai fini della responsabilità dell'Ente soltanto quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. Trattandosi di reati propri, la responsabilità dell'Ente può configurarsi qualora un soggetto apicale o subordinato concorra con il pubblico agente, ovvero qualora il soggetto che opera per l'Ente rivesta, in relazione alla specifica attività, la qualifica di Incaricato di un Pubblico Servizio.

Ad esempio, nell'ambito della gestione di un programma di politica attiva cofinanziato con risorse europee, un soggetto che opera per l'Ente, in concorso con un funzionario pubblico, si appropria di somme destinate ai beneficiari del programma.

#### 1.2. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis Cod. Pen.)

La norma, introdotta dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, punisce, fuori dei casi di peculato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità, e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. Anche tale delitto rileva per l'Ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

#### 1.3. Concussione (art. 317 Cod. Pen.)

Il reato in oggetto si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o a un terzo denaro o altre utilità.

Trattandosi di un reato proprio, la responsabilità dell'Ente può configurarsi solo qualora un soggetto apicale o subordinato concorra con il pubblico agente, fornendo un contributo causale alla realizzazione della condotta illecita. De facto, la concussione si traduce in una condotta estorsiva qualificata, nel senso che può essere commessa solo da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio, i quali, abusano delle rispettive qualità e/o dei poteri.

La costrizione si manifesta generalmente come violenza morale, spesso sotto forma di minaccia, anche implicita o allusiva, di arrecare un danno ingiusto, tale da annullare o fortemente comprimere la libertà di autodeterminazione della vittima. Si pensi al caso in cui, durante un controllo presso l'Ente, il Pubblico Ufficiale, pur non riscontrando irregolarità, minacci l'irrogazione di sanzioni qualora non gli venga consegnata una somma di denaro.

**1.4. Corruzione per l'esercizio della funzione (Artt. 318, 320 e 321 Cod. Pen.)**

L'art. 318 c.p. punisce il Pubblico Ufficiale che, per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa.
Conformemente all' art. 320 c.p., il reato *de quo* può essere consumato anche dall'Incaricato di un Pubblico Servizio.
Per effetto dell'art. 321 c.p., la punibilità è estesa anche nei confronti di chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio il denaro o altra utilità (cd. Corruttore). Più specificamente, l'espressione "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" implica che il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio si prestano ad un remunerato asservimento, più o meno stabile, al privato, ove, pur trattandosi di atti formalmente legittimi, si agisce in un contesto globalmente orientato alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali.
L'asservimento del soggetto pubblico agli interessi di terzi, con l'impegno a compiere, nel tempo, una serie indeterminata di atti legati alla funzione, in cambio di un'indebita utilità, importa che il reato di corruzione per l'esercizio della funzione si realizza anche in assenza di un singolo atto specifico. Inoltre, la consumazione del reato *de quo* può avvenire sia con la mera promessa sia con l'effettiva dazione indebita (cd. fattispecie a duplice schema).
A differenza della concussione (art. 317 c.p.) o dell'induzione indebita (art. 319-quater c.p.), che presuppongono una condotta prevaricante del pubblico agente, la corruzione postula il raggiungimento di un *pactum sceleris* su base paritaria e finalizzato allo scambio di utilità in cambio dell'esercizio (lecito ovvero illecito) di funzioni pubbliche.
Si pensi al caso in cui un dipendente dell'Ente promette una somma di denaro a un funzionario regionale affinché questi acceleri l'istruttoria di un'istanza di accreditamento o la liquidazione di un contributo spettante. L'accordo, anche se riferito a un atto formalmente lecito, integra gli estremi della corruzione per l'esercizio della funzione.

**1.5. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 319, 320 e 321 Cod. Pen.)**

La norma in esame punisce il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare ovvero per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa (c.d. Corruzione Propria).
Per "atto contrario ai doveri di ufficio", deve intendersi non solo l'atto illegittimo (perché in contrasto con norme giuridiche o istruzioni di servizio), ma anche quello che, pur se formalmente lecito, contrasta con il buon uso del potere discrezionale, risolvendosi in una condotta contraria ai principi di imparzialità, correttezza e giustizia,
Conformemente all'art. 320 c.p., inoltre, il reato *de quo* si applica anche all'Incaricato di un Pubblico Servizio.
Ovviamente, come disposto dall'art. 321 c.p., la punibilità è estesa anche nei confronti di chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio il denaro o altra utilità (cd. Corruttore, il quale può essere anche un soggetto privato).
Si pensi al caso di un dipendente dell'Ente che consegna (ovvero promette) una somma di denaro al Pubblico Ufficiale incaricato di esaminare le offerte per una gara d'appalto pubblico, affinché quest'ultimo comunichi all'Ente stesso le offerte dei concorrenti.

**1.6.Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 *ter* e 321 Cod. Pen.)**

La norma in oggetto, rinviando *per relationem* alle condotte corruttive di cui agli artt. 318 e 319 c.p., punisce il *pactum sceleris* tra Pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio e un soggetto privato (cd. Corruttore), laddove il mercimonio sia commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato è più gravemente punito se dal fatto deriva l'ingiusta condanna.
Con l'espressione "atto giudiziario" deve intendersi qualsiasi atto – anche non proveniente del Giudice - funzionale a un procedimento giudiziario, sicché rientrano nell'ambito di tale nozione

tutti gli atti che, direttamente o indirettamente, siano idonei ad influire sull'esito di un dato processo[3].
La condotta di Corruzione in atti giudiziari *ex* art. 319-*ter*, pur richiamando tutti gli elementi tipici dei reati corruttivi ex artt. 318 e 319 Cod. Pen, si distingue da questi introducendo l'elemento di specialità del danno ad una parte processuale.
Si pensi al caso di un dipendente dell'Ente che consegna una somma di denaro al cancelliere di un Giudice (che accetta) presso il Tribunale civile ove pende una causa per l'utilizzo di un marchio tra l'Ente ed un concorrente, affinché l'ausiliario accetti un atto presentato fuori termine (e pertanto inammissibile), retrodatandolo onde renderlo ammissibile.

### 1.7. Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 *quater* Cod. Pen.)

Il reato di cui all'art. 319-quater, quale norma sussidiaria rispetto al reato di Concussione ex art. 317 c.p., reprime la condotta del Pubblico Ufficiale e dell'incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
Nondimeno, come nei reati corruzione, la punibilità è estesa anche al soggetto privato che dà o promette denaro o altra utilità, aderendo alla richiesta del Pubblico agente.
Quanto alla nozione di "induzione", essa si configura come persuasione, suggestione ovvero tenue pressione morale tesa a far prestare acquiescenza al privato rispetto alla prestazione non dovuta, a fronte di un tornaconto personale per il pubblico agente.
Tale condotta si differenzia da quella di concussione poiché, non annullando totalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, lascia al destinatario effettivi margini di scelta rispetto al prestare acquiescenza alla richiesta di una prestazione non dovuta, perseguendo un tornaconto personale, o se, viceversa, resistervi[4].
L'abuso, mezzo imprescindibile attraverso il quale si realizza l'induzione del privato, consiste in un uso distorto dei poteri e delle qualità del Pubblico Agente. Tale condotta può essere alternativamente esercitata dal Pubblico Agente mediante abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l'abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione rivestita all'interno della Pubblica Amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica.
Il reato di induzione indebita, inoltre, si differenzia dalle fattispecie corruttive, in quanto richiede una condotta di abusiva prevaricazione del funzionario Pubblico, idonea ad indurre l'*extraneus*, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita; al contrario, l'accordo corruttivo presuppone la *par condicio* tra le parti, implicando l'incontro libero e consapevole delle loro volontà. Si pensi al caso dell'incaricato del Comune per le pratiche di rilascio di un'autorizzazione, che, dopo aver rappresentato all'Ente il buon esito della pratica amministrativa, prospetta, in seguito, gravi difficoltà superabili solo a seguito di un'indebita dazione di denaro, inducendo l'Ente ad adeguarsi a tale richiesta.

### 1.8. Istigazione alla corruzione (Art. 322 Cod. Pen.)

Il reato di cui all'art. 322 c.p. punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità, ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate.
Inoltre, come disposto dai commi III e IV, la punibilità è estesa al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita le condotte su menzionate.

[3] Sul punto, la Giurisprudenza, ritiene che rientri nella nozione di "atto giudiziario" anche la deposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale e il parere espresso dal medico penitenziario sulle condizioni di salute di un imputato detenuto.
[4] Allorché l'adesione del privato sia frutto dell'induzione in errore provocata dalla falsa rappresentazione da parte del Pubblico agente circa la liceità e a doverosità della disposizione, troverà applicazione il reato di truffa. Secondo la giurisprudenza, infatti, la distinzione tra il delitto di induzione indebita commesso mediante inganno e quello di truffa va individuata nel fatto che nella prima fattispecie il privato mantiene la piena consapevolezza della non debenza della prestazione data o promessa, accettando la pattuizione illecita per evitare il pregiudizio paventato dal Pubblico agente, mentre nel reato di truffa la vittima viene indotta in errore circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa (cfr. Cass. Pen., 4 aprile 2018, n. 27981).

La lettera della norma consente di isolare due differenti ipotesi istigatorie: l'una per corruzione propria, l'altra per la cd. corruzione impropria. Per "istigazione" si intende, in generale, quella condotta volta ad indurre il compimento di atti contrari o conformi ai doveri d'ufficio con offerte/promesse di denaro o altra utilità al Pubblico ufficiale o Incarico di un Pubblico Servizio. Ad esempio, un dipendente dell'Ente promette una somma di denaro all'impiegato comunale (che non accetta) affinché questi controlli e faccia in modo che la pratica a lui affidata per il rilascio di una licenza proceda in maniera rapida e puntuale.

### 1.9. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis Cod. Pen.)

La norma, come riformulata dalla L. 9 agosto 2024, n. 114, punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis c.p., utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio o con uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, da intendersi quale mediazione volta ad indurre il pubblico agente a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

## 2. PROCESSI SENSIBILI

### 2.1 Aree ed attività a rischio

Le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di cui all'art. 25 D.lgs. 231/2001 sono:

| MACRO AREE | ATTIVITÀ SENSIBILI | FUNZIONE AZIENDALE INTERNA | ATTIVITÀ RICEVUTA IN *SERVICE* |
|---|---|---|---|
| RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LE AUTORITÀ E GLI ENTI DI ACCREDITAMENTO | Gestione dell'autorizzazione ministeriale, dell'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro e degli accreditamenti regionali (servizi al lavoro e formazione), inclusa la predisposizione delle dichiarazioni e della documentazione attestante i requisiti e il loro mantenimento | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Politiche Attive<br>- Qualità / Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) / 231 | - Consulente esterno (verifica dei requisiti di accreditamento |
| | Comunicazioni obbligatorie e rapporti con enti previdenziali, assicurativi e fiscali e con le Autorità competenti in materia di immigrazione | - Direttore Operativo<br>- Direzione Back Office<br>- Risorse Umane | - Consulente del lavoro (personale diretto) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Gestione di ispezioni, verifiche e accertamenti da parte di Autorità pubbliche ed enti accreditanti | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Direttore Operativo<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Risorse Umane<br>- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | - |
| POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E GESTIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI | Individuazione e partecipazione a bandi regionali e ministeriali | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Politiche Attive | - Consulente esterno (politiche attive) |
| | Rendicontazione delle attività, richiesta delle erogazioni e conservazione della documentazione | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Politiche Attive<br>- Operatori Politiche Attive<br>- Amministrazione e Finanza | - Consulente esterno (formazione sulle modalità di rendicontazione e conservazione documentale) |
| | Gestione del personale e dei collaboratori impiegati nei progetti | - Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Politiche Attive<br>- Risorse Umane | - Consulente esterno (coordinamento operativo) |
| FORMAZIONE ACCREDITATA, FINANZIATA E A MERCATO | Selezione e verifica dei requisiti di docenti e tutor | - Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione | - Docenti e tutor esterni<br>- Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| | Rapporti con Regione Lombardia e con i sistemi informativi regionali | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione | - Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| GESTIONE COMMERCIALE E DELLA CLIENTELA | Gestione dei procacciatori d'affari | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Direttore Commerciale | - Procacciatori d'affari |
| ACQUISTI, ENTI PARTNER, CONSULENTI E COLLABORATORI | Selezione e qualifica di fornitori, enti partner, consulenti e collaboratori | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Amministrazione e Finanza<br>- Funzione richiedente | - |
| | Gestione degli incarichi affidati a soggetti esterni con funzioni di coordinamento | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione | - Consulenti e collaboratori esterni |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RISORSE UMANE | Selezione, assunzione e gestione del personale diretto, inclusi i lavoratori extra-UE e i tirocinanti | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Risorse Umane<br>- Talent Acquisition | - Consulente del lavoro (elaborazione delle paghe e comunicazioni obbligatorie) |
| | Sistemi di incentivazione e retribuzione variabile | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Risorse Umane | - Consulente del lavoro (definizione del sistema premiante) |
| AMMINISTRAZIONE E FINANZA | Gestione della tesoreria, dei pagamenti e degli incassi, incluso l'accesso ai sistemi di home banking | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Amministrazione e Finanza | - |
| AREA LEGALE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO | Gestione del contenzioso, anche giuslavoristico, delle transazioni, dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e degli incarichi ai legali esterni | - Amministratore Unico<br>- Risorse Umane | - Legali esterni |

**2.2 Possibili modalità attuative:**

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- dare o promettere denaro o altra utilità a funzionari di Regione Lombardia, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o di altri enti pubblici, al fine di ottenere o mantenere l'autorizzazione o l'accreditamento, ovvero di agevolare l'approvazione di progetti, rendicontazioni o liquidazioni;
- dare o promettere denaro o altra utilità a funzionari incaricati di verifiche documentali o in loco, ovvero di ispezioni (es. enti previdenziali, Ispettorato del Lavoro, Regione), affinché omettano rilievi o sanzioni;
- assumere, avviare in missione o inserire in percorsi formativi o di politica attiva persone segnalate da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, al fine di ottenere trattamenti di favore;
- conferire incarichi di docenza, consulenza o collaborazione fittizi o sovraremunerati a soggetti vicini a pubblici funzionari, quale strumento per la creazione di provviste o per la remunerazione di favori;
- avvalersi di intermediari che utilizzano relazioni esistenti con pubblici funzionari per influenzare procedimenti di accreditamento, di finanziamento o di controllo;
- offrire omaggi, liberalità o altre utilità a dipendenti pubblici;
- appropriarsi o destinare ad uso diverso, in concorso con un pubblico agente, somme di provenienza europea (es. Fondo Sociale Europeo, PNRR) gestite nell'ambito di programmi di politica attiva o di formazione finanziata.

## 3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex art. 25 D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli.

**3.1 Protocolli Generici:**

i. Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;

ii. Sistema sanzionatorio e disciplinare;
iii. Sistema dei poteri di firma e di rappresentanza, attribuiti in via esclusiva all'Amministratore Unico.

**3.2 Protocolli Specifici**:
Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 25 D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. **Procedura 4 – Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione.**
B. **Procedura 11 – Formazione Accreditata e Finanziata (per le attività sensibili della formazione).**

## E) REATI SOCIETARI - Art. 25 ter D.lgs. 231/2001

**Rischio Valutato**

All'esito delle attività di *Risk Assessment*, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che **il rischio di consumazione dei Reati Societari sia "Basso"**.

### 1 I REATI PREVISTI DAL DECRETO 231 E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

#### 1.1. False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (artt. 2621 e 2621-bis Cod. Civ.)

La norma in esame punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della Società, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

Il delitto ex art. 2621 c.c. è un reato proprio e, pertanto, può essere consumato esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni[5].

Il reato di False comunicazioni sociali punisce due diverse tipologie di condotte. Da un lato, la condotta attiva che si concretizza nell'ipotesi in cui il soggetto agente, consapevolmente, espone fatti non rispondenti al vero; dall'altro lato la condotta omissiva che si concretizza nell'ipotesi in cui il soggetto agente ometta dati o informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo a cui appartiene. Da sottolineare come, per l'ipotesi omissiva, la punibilità riguarda fatti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La falsità è rilevante quando riguarda dati informativi essenziali ed abbia la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico.

L'art. 2621-bis c.c. prevede una pena ridotta qualora i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, nonché quando riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (oggi art. 2, comma 1, lett. d), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Ad esempio, l'Amministratore, al fine di rappresentare una situazione economica più favorevole, omette di svalutare crediti verso clienti di dubbia esigibilità, alterando in maniera rilevante il risultato economico della Società.

#### 1.2. Impedito controllo (Art. 2625 Cod. Civ.)

La norma *de quo* punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Conformemente a quanto previsto dagli artt. 2625 e 25-ter D.lgs. 231/2001, la condotta in oggetto assume rilevanza penale e, quindi, rilevanza ai sensi della responsabilità penale-amministrativa degli Enti allorché dal fatto derivi un danno ai soci. L'impedito controllo è un reato proprio e, pertanto, può essere commesso esclusivamente dagli amministratori, ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione. Ai fini della configurabilità del reato in esame, è imprescindibile la combinazione, da un lato, di una condotta omissiva da parte del soggetto agente, e, dall'altro lato, un'azione tesa ad intralciare il controllo circa la regolarità della gestione societaria.

Il reato *de quo* si perfeziona, ad esempio, mediante le seguenti condotte: a) diniego di accesso alla sede o alle scritture contabili; b) alterazione o sottrazione delle scritture contabili; c)

[5] Cfr. art. 2639 Cod. Civ.

occultamento dei libri sociali; d) rifiuto a fornire chiarimenti o notizie su determinate operazioni; e) omessa convocazione dell'assemblea pur in presenza di richiesta di soci come previsto dalla legge, quando tale assemblea sia richiesta per finalità di controllo.
Si tratta, più precisamente, di condotte che influiscono: i) sulle iniziative di controllo dei soci previste dal Codice Civile e dagli altri atti normativi (quali, ad esempio, l'art. 2422 Cod. Civ., che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali); b) sulle attività di controllo del Collegio Sindacale, previste dal Codice Civile e dagli altri provvedimenti normativi (quali, ad esempio, gli artt. 2403 e 2403 bis, che prevedono il potere dei membri del Collegio Sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari)[6].

### 1.3.Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 Cod. Civ.)

Il reato *de quo* si configura quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci, ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli.
L'indebita restituzione dei conferimenti è un reato proprio, pertanto, può essere commesso esclusivamente dagli amministratori, ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione. Il Legislatore con la previsione di tale articolo non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 Cod. Pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.
Le condotte punite dalla norma in oggetto sono due. Da un lato, la restituzione dei conferimenti che può avvenire sia in forma palese, ancorché indiretta (ad esempio, tramite la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società), nonché simulata (ad esempio attraverso il riconoscimento ad un socio di un credito in realtà inesistente, la concessione di un prestito senza serie prospettive di restituzione, la corresponsione di onorari per prestazioni professionali inesistenti o inadeguate), ovvero attraverso una distribuzione di acconti-dividendo o di utili fittizi effettuata con somme prelevate dal capitale sociale. Dall'altro, l'esonero dei soci dall'obbligo di eseguire conferimenti rimasti in tutto o in parte inadempiuti.
Ad esempio, gli amministratori appostano a bilancio l'avvenuto versamento dei decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto.

### 1.4.Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 Cod. Civ.)

Il reato di cui all'art. 2627 c.c. si configura in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Il legislatore precisa, tuttavia, che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.
Il reato in esame rappresenta un reato proprio, pertanto, può essere commesso esclusivamente da soggetti qualificati, ossia dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione.
Quanto alla nozione di "utili", il termine è da intendersi nella sua accezione più ampia, quale "utile di bilancio", ossia qualsiasi incremento del patrimonio netto rispetto al valore nominale del capitale, anche se indipendente (diversamente dall'utile d'esercizio) dall'esercizio dell'attività economica.
Ai fini della configurazione del reato *de quo*, gli utili non devono essere stati effettivamente conseguiti (i.e. sono fittizi), ovvero non sono distribuibili, in quanto destinati per legge a riserva.

[6] Occorre osservare che, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 39/2010, è stata apportata una rilevante modifica alla fattispecie *de quo*. Ai sensi dell'art. 37 comma 35° del decreto legislativo citato, non costituisce più reato sensibile, ai sensi del D.lgs. 231/2001, la condotta degli amministratori diretta a impedire o ad ostacolare, mediante l'occultamento di documenti ovvero mediante altri idonei artifici, l'attività di revisione contabile.

Rilevano, dunque, le sole riserve legali, quali, ad esempio, quelle imposte alla società dagli artt. 2423, comma IV e 2426, n. 4 c.c.
Assume rilievo penale anche la distribuzione di riserve, ancorché non costituite con utili indisponibili per legge, restando controverso se applicabile anche alle riserve da sovrapprezzo, nonché a quelle da rivalutazione.
Quanto all'illegale ripartizione di acconti sui dividendi, intesa quale distribuzione di acconti su un futuro dividendo in corso di esercizio, il legislatore si limita a sanzionare la ripartizione di acconti sugli utili solo nel caso in cui essi non siano effettivamente conseguiti o siano destinati a riserva legale.
Ad esempio, gli amministratori, pur in presenza di perdite che sono andate ad intaccare le riserve statutarie, nell'esercizio successivo distribuiscono utili ai soci anziché utilizzare dette somme per la ricostituzione delle riserve.

### 1.5.Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 Cod. Civ.)

Commettono il reato in esame gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla Legge (*cfr.*, in particolare, gli artt. 2357, 2359 *bis*, comma I, 2360, 2483 e 2529 Cod. Civ.), acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante (cfr. art. 2359 Cod. Civ.), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Il reato *de quo* si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio afferente all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.
Il reato di Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante è un reato proprio, pertanto, può essere commesso esclusivamente dagli amministratori, ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione.

### 1.6.Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 Cod. Civ.)

Il reato in esame si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società, o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Il reato di Operazioni in pregiudizio dei creditori è un reato proprio e, pertanto, può essere commesso esclusivamente dagli amministratori, ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione. Tuttavia, i soci che votino la delibera di riduzione del capitale sociale, consapevoli di indurre gli amministratori al fatto, possono eventualmente concorrere nel reato ex art. 110 Cod. Pen.
Ad esempio, gli Amministratori deliberano una riduzione di capitale sociale e la eseguono senza attendere tre mesi dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, inibendo così ai creditori la possibilità di fare opposizione e cagionando loro un danno.

### 1.7.Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 Cod. Civ.)

Tale ipotesi di reato mira a tutelare l'integrità del capitale sociale, punendo gli amministratori ed i soci conferenti che: i) formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; ii) effettuano una sottoscrizione reciproca di azioni o quote; iii) effettuano una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura e dei crediti ovvero del patrimonio sociale nel caso di trasformazione.
La prima condotta è punita in quanto impedisce la integrale copertura del capitale nominale.
Relativamente alla seconda condotta, il carattere della reciprocità non richiede necessariamente la contestualità temporale delle operazioni, né la loro connessione. La sottoscrizione reciproca può, infatti, concernere sia operazioni omogenee (relative, ad es., all'aumento del capitale) sia operazioni eterogenee (concernenti, ad es., la costituzione della società e l'aumento del

capitale). Ciò che rileva è la previa sussistenza di uno specifico accordo (anche tacito), non casuale, incentrato su di un'intesa avente oggetto lo scambio di azioni o quote.
La terza condotta incriminata può essere realizzata sia in fase genetica di costituzione della società che in quella successiva di aumento di capitale sociale.
Il reato di Formazione fittizia del capitale è un reato proprio e, pertanto, può essere commesso esclusivamente dai soci conferenti, nonché dagli amministratori, ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione.
Ad esempio, gli Amministratori, d'intesa con i soci, sopravvalutano i beni conferiti da questi ultimi, facendo risultare un capitale sociale superiore a quello effettivo.

**1.8. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 Cod. Civ.)**

La norma punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
L'Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori è un reato proprio e, pertanto, può essere commesso esclusivamente dai liquidatori, ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione.
Ad esempio, i liquidatori, una volta redatto il bilancio finale di liquidazione, distribuiscono immediatamente la quota spettante a ciascun socio, senza attendere l'eventuale opposizione dei creditori e ben sapendo che gli stessi non erano stati precedentemente soddisfatti.

**1.9. Corruzione tra privati (Art. 2635 Cod. Civ.)**

La norma in esame punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, direttamente o per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
La norma *de quo* si applica anche nei confronti di coloro che, all'interno dell'organizzazione della Società o dell'Ente privato, svolgono funzioni direttive diverse da quelle sopra indicate.
Le stesse pene si estendono, inoltre, a chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta alle persone sopra indicate.
Infine, con la riforma del 2017, il Legislatore ha incluso tra gli autori del reato anche coloro che svolgono un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive.

**1.10. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Cod. Civ.)**

La norma punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
La stessa pena si applica anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

**1.11. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, Cod. Civ.)**

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle

comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare (comma 1); è altresì punito chi, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute, consapevolmente ne ostacola le funzioni (comma 2).
Ad esempio, l'Ente, nelle comunicazioni dovute all'autorità di vigilanza competente, espone dati non veritieri sulla propria situazione economico-patrimoniale, ovvero occulta fatti rilevanti, al fine di ostacolarne l'attività di controllo.

## 2. PROCESSI SENSIBILI

### 2.1 Aree ed attività a rischio

Le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di cui all'art. 25-*ter* D.lgs. 231/2001 sono:

| MACRO AREE | ATTIVITÀ SENSIBILI | FUNZIONE AZIENDALE INTERNA | ATTIVITÀ RICEVUTA IN SERVICE |
|---|---|---|---|
| FORMAZIONE ACCREDITATA, FINANZIATA E A MERCATO | Progettazione e approvazione dei percorsi formativi | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione<br>- Commerciali di filiale<br>- Responsabili Politiche Attive di Area | - Enti partner accreditati<br>- Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| | Gestione dei finanziamenti pubblici, dei fondi Forma.Temp e delle relative rendicontazioni | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione<br>- Amministrazione e Finanza | - Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| | Rapporti con enti partner, enti SAL e aziende utilizzatrici coinvolte nell'erogazione | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione<br>- Commerciali di filiale | - Enti partner, enti SAL e aziende utilizzatrici<br>- Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GESTIONE COMMERCIALE E DELLA CLIENTELA | Acquisizione della clientela tramite Hub e Direzione Grandi Clienti | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Direttore Commerciale<br>- Direttori HUB territoriali<br>- Direzione Grandi Clienti<br>- Commerciali di filiale | - Marketing (funzione esternalizzata): generazione delle opportunità commerciali |
| | Acquisizione, negoziazione e formalizzazione dei contratti con i clienti (offerte tramite CRM, offerte e documenti non standard, accordi quadro e operazioni rilevanti) | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Direttore Commerciale<br>- Direttori HUB territoriali<br>- Direzione Grandi Clienti<br>- Commerciali di filiale | - Marketing (funzione esternalizzata): generazione delle opportunità commerciali |
| | Gestione dei procacciatori d'affari | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Direttore Commerciale | - Procacciatori d'affari |
| ACQUISTI, ENTI PARTNER, CONSULENTI E COLLABORATORI | Selezione e qualifica di fornitori, enti partner, consulenti e collaboratori | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Amministrazione e Finanza<br>- Funzione richiedente | - |
| | Negoziazione e sottoscrizione dei contratti e verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Amministrazione e Finanza<br>- Funzione richiedente | - |
| | Gestione degli incarichi affidati a soggetti esterni con funzioni di coordinamento | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione | - Consulenti e collaboratori esterni |
| RISORSE UMANE | Sistemi di incentivazione e retribuzione variabile | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Risorse Umane | - Consulente del lavoro (definizione del sistema premiante) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMMINISTRAZIONE E FINANZA | Gestione della tesoreria, dei pagamenti e degli incassi, incluso l'accesso ai sistemi di home banking | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Amministrazione e Finanza | - |
| | Gestione del Ciclo di Fatturazione Attiva | - Amministrazione e Finanza<br>- Direzione Back Office | - |
| | Gestione del Ciclo di Fatturazione Passiva | - Amministrazione e Finanza<br>- Amministratore Unico<br>- Direttore Generale | - |
| GESTIONE CONTABILE, FISCALE, SOCIETARIA E RAPPORTI INFRAGRUPPO | Tenuta della Contabilità e Predisposizione del Bilancio | - Amministrazione e Finanza<br>- Amministratore Unico | - Commercialista<br>- Revisore Legale |
| | Rapporti con la controllante e con parti correlate | - Amministratore Unico<br>- Amministrazione e Finanza | - |
| | Adempimenti societari | - Amministratore Unico | - Professionisti esterni |
| AREA LEGALE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO | Gestione della contrattualistica | - Amministratore Unico<br>- Amministrazione e Finanza<br>- Direttore Commerciale | - |
| | Gestione del contenzioso, anche giuslavoristico, delle transazioni, dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e degli incarichi ai legali esterni | - Amministratore Unico<br>- Risorse Umane | - Legali esterni |

**2.2 Possibili modalità attuative:**

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti.

- annotazione in bilancio di attività o passività inesistenti ovvero determinazione di poste valutative (es. crediti verso clienti, fondi rischi per contenzioso giuslavoristico) non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- registrazione di costi o ricavi fittizi, anche relativi a servizi formativi o di politica attiva, con l'intento di alterare i risultati economici della Società;
- occultamento o alterazione di documenti, ovvero compimento di altri artifici, idonei ad impedire o ostacolare le attività di controllo legalmente attribuite al socio o al Revisore Legale;

- modifica o alterazione dei dati contabili presenti nei sistemi gestionali, al fine di presentare una situazione economica, patrimoniale e finanziaria difforme dal vero;
- restituzione di conferimenti o ripartizione di utili o riserve non distribuibili, anche mediante operazioni con la controllante o con parti correlate a condizioni non di mercato, in pregiudizio dei creditori;
- offerta o promessa a referenti di aziende clienti o utilizzatrici di denaro o altre utilità non dovute (es. retrocessioni, sconti non giustificati, corsi di formazione finanziata erogati quale indebito vantaggio) al fine di acquisire o mantenere contratti di somministrazione;
- riconoscimento a procacciatori d'affari, consulenti o enti partner di compensi privi di adeguata giustificazione, al fine di costituire provviste destinate a finalità corruttive;
- esposizione di fatti non veritieri o occultamento di informazioni nelle comunicazioni dovute alle autorità pubbliche di vigilanza.

## 3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex art. 25-*ter* D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli:

### 3.1 Protocolli Generici:

i. Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
ii. Sistema dei poteri di firma e di rappresentanza, attribuiti in via esclusiva all'Amministratore Unico;
iii. Sistema sanzionatorio e disciplinare.

### 3.2 Protocolli Specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 25-*ter* D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. **Procedura 5 – Reati Societari.**
B. **Procedura 11 – Formazione Accreditata e Finanziata (per le attività sensibili della formazione).**

## F) REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL' IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO – Art. 25-Septies D.lgs. 231/2001

**Rischio Valutato**

All'esito delle attività di Risk Assessment, valutata l'attività prevalentemente d'ufficio del personale diretto, nonché gli obblighi gravanti sulla Società quale datore di lavoro dei lavoratori somministrati, si è ritenuto che il rischio di consumazione dei c.d. "Reati sui Luoghi di Lavoro" sia "Basso".

### 1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

I reati previsti dall'art. 25-*septies* D.lgs. 231/2001 sono l'"*Omicidio colposo*" (589 c.p.) e le "*Lesioni personali colpose*" (590 c.p.), entrambi commessi con violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Entrambi i delitti colposi sono basati sulla sussistenza in capo all'agente di una posizione di garanzia in quanto titolare, ad esempio, di una "posizione di controllo" (es. Datore di Lavoro). Nondimeno, al fine di evitare possibili "zone franche", affinché sussista una posizione di garanzia non è necessaria una formale investitura, potendo rinvenirsi anche nel soggetto che di fatto eserciti le funzioni tipiche delle diverse figure di garante.

Dal punto di vista soggettivo, la colpa costituisce criterio di imputazione della responsabilità penale di tipo normativo, atteso che si fonda sull'inosservanza di norme, regolamenti, ordini o discipline in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. colpa specifica) ovvero è conseguenza di negligenza, imprudenza e imperizia (cd. colpa generica): perciò, ai fini della configurazione dei reati *de quo*, è necessario che il soggetto agente non abbia agito con la coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo (*animus necandi*) – lesione o morte.

Ai fini della responsabilità amministrativa della Società, entrambi i reati in discorso rilevano unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica" e, in particolare, la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

#### 1.1 Omicidio colposo (art. 589 Cod. Pen.)

La norma in oggetto punisce chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ad esempio, un lavoratore somministrato, avviato in missione senza che sia stata verificata l'avvenuta formazione sui rischi della mansione e l'idoneità sanitaria, subisce un infortunio mortale riconducibile alla mancata adozione delle misure di prevenzione.

#### 1.2 Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 Cod. Pen.)

Il reato di cui all'art. 590 c.p. punisce chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per "malattia" deve intendersi qualsiasi alterazione, anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali.

Ai fini della responsabilità penale amministrativa degli Enti, la lesione subita dalla persona offesa deve essere grave o gravissima.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a giorni 40; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni si considerano gravissime nel caso in cui: a) dal fatto derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che

lo renda inservibile; d) la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare; e) una permanente e grave difficoltà della favella; f) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

## 2. PROCESSI SENSIBILI

### 2.1 Aree ed attività a rischio

Le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di cui all'art. 25-*septies* D.lgs. 231/2001 sono:

| MACRO AREE | ATTIVITÀ SENSIBILI | FUNZIONE AZIENDALE INTERNA | ATTIVITÀ RICEVUTA IN *SERVICE* |
|---|---|---|---|
| SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, RICERCA E SELEZIONE E GESTIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI | Monitoraggio delle condizioni di lavoro presso gli utilizzatori e adempimenti in materia di sicurezza nei confronti dei somministrati | - Direttore Operativo<br>- Direzione Back Office<br>- Direttori HUB territoriali<br>- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | - RSPP esterno |
| RISORSE UMANE | Formazione e informazione del personale | - Risorse Umane<br>- Datore di Lavoro (Amministratore Unico)<br>- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | - RSPP esterno |
| SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | Organizzazione delle figure della sicurezza, valutazione dei rischi per ciascuna sede e riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008 | - Datore di Lavoro (Amministratore Unico)<br>- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)<br>- Medico Competente<br>- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) | - RSPP esterno<br>- Medico Competente |
| | Formazione e informazione dei lavoratori e sorveglianza sanitaria | - Datore di Lavoro (Amministratore Unico)<br>- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)<br>- Medico Competente<br>- Risorse Umane | - RSPP esterno<br>- Medico Competente (sorveglianza sanitaria) |
| | Gestione delle emergenze, di infortuni e near miss e delle interferenze nelle sedi condivise | - Datore di Lavoro (Amministratore Unico)<br>- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)<br>- Preposti di filiale | - RSPP esterno |

### 2.2 Possibili modalità attuative:

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- mancata o insufficiente valutazione dei rischi per ciascuna sede, inclusi i rischi da stress lavoro-correlato e i rischi per i tirocinanti, ovvero mancato aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi in caso di apertura di nuove sedi;
- mancata o insufficiente attuazione della legislazione antinfortunistica;
- mancata nomina di un RSPP o del Medico Competente ovvero mancata osservanza delle segnalazioni degli stessi;

- mancata verifica, prima dell'avvio della missione, dell'adempimento degli obblighi di formazione, informazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori somministrati, come ripartiti con l'utilizzatore;
- mancata preparazione e gestione delle emergenze e dei piani di evacuazione, inclusa la mancanza di esercitazioni periodiche, nonché mancata gestione delle interferenze nelle sedi condivise;
- mancata formazione ed addestramento del personale sui rischi e sulle norme di sicurezza, anche in considerazione del turnover dei neoassunti.

## 3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex art. 25-*septies* D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli.

### 3.1 Protocolli Generici:

In linea con quanto sopra riportato, la Società ha adottato ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli generici, soggetti a periodico aggiornamento:

i. Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
ii. Sistema sanzionatorio e disciplinare;
iii. Documenti di Valutazione dei Rischi delle singole sedi.

### 3.2 Protocolli Specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 25-*septies* D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. **Procedura 6 – Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.**

## G) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO – Art. 25-octies D.lgs. 231/2001 – E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI – Art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001

**Rischio Valutato**

All'esito delle attività di Risk Assessment, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che il rischio di consumazione dei Reati ex art. 25-octies D.lgs. 231/2001 e dei delitti ex art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001 sia "Basso".

### 1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITA' DI COMMISSIONE

#### 1.1 Ricettazione (art. 648 Cod. Pen.)

La norma in oggetto punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi, o, comunque, si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Preliminarmente, giova precisare che l'articolo 648 c.p. postula, quale elemento essenziale della fattispecie, la consumazione di un reato-presupposto, a cui il soggetto agente non abbia partecipato come concorrente. Al contempo, è del tutto irrilevante ai fini della configurabilità della Ricettazione, la non imputabilità, la non punibilità, la mancanza di una condizione di procedibilità ovvero la non identificabilità dell'autore del reato-presupposto, essendo sufficiente la conoscenza da parte dell'agente dell'origine illecita del denaro o dei beni delittuosi.

In ogni caso, giova sottolineare che per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (ad es., dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso).

Quanto alla condotta, il reato di cui all'art. 648 c.p., si presenta quale delitto a forma vincolata, dovendo l'agente operare secondo una delle modalità descritte dal Legislatore (acquisto, ricezione e /o intromissione).

Quanto all'elemento psicologico, il reato prevede il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di operare, nonostante la concreta possibilità della provenienza delittuosa del bene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, accettandone il rischio.

In questo senso, la Ricettazione ex art. 648 c.p. va tenuta distinta dal più tenue reato contravvenzionale di Incauto acquisto ex art. 712 c.p., ove l'acquisto del bene deve essere avvenuto in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.

Si pensi al caso in cui l'Ente acquista beni di utilità aziendale, corrispondendo un pagamento *ictu oculi* inferiore rispetto al valore di mercato e, perciò, nella consapevolezza che – proprio per il basso costo – essi siano di provenienza delittuosa (es. provento di furto).

#### 1.2 Riciclaggio (art. 648-bis Cod. Pen.)

Il reato di riciclaggio si configura in capo a chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Preliminarmente, giova precisare che l'articolo 648 bis c.p. postula, quale elemento essenziale della fattispecie, la consumazione di un reato-presupposto (delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi), a cui il soggetto agente non abbia partecipato come concorrente.

Al contempo, è del tutto irrilevante ai fini della configurabilità della Ricettazione, la non imputabilità, la non punibilità, la mancanza di una condizione di procedibilità ovvero la non

identificabilità dell'autore del reato-presupposto, essendo sufficiente la conoscenza da parte dell'agente dell'origine illecita del denaro o dei beni delittuosi.
In ogni caso, giova sottolineare che per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (ad es., dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso).
Quanto alla condotta, il reato di cui all'art. 648 bis c.p., si presenta quale delitto a forma libera, atteso che l'agente può operare sia secondo le modalità descritte dal Legislatore (sostituzione, trasferimento), sia porre in essere altre operazioni idonee allo scopo. Più specificamente, la consumazione del reato si rinviene, normalmente, nel compimento di operazioni dissimulatorie – anche lecite – tese ad impedire ovvero a rendere difficoltoso l'accertamento circa la provenienza illecita del denaro o degli altri beni, anche senza che si verifichi alcun evento lesivo (cd. reato a consumazione anticipata).
Peraltro, il Riciclaggio è ritenuto dalla Giurisprudenza norma speciale rispetto alla Ricettazione (art. 648 c.p.), il cui elemento specializzante è costituito dalla ricezione di un bene di provenienza illecita (elemento comune con la ricettazione) finalizzata ad ostacolare l'identificazione della sua origine delittuosa tramite la cd. "ripulitura".
Quanto all'elemento psicologico, questo è soddisfatto allorché l'agente, pur non avendone la certezza, si rappresenta la concreta possibilità della provenienza delittuosa e ne accetta il rischio.
Si pensi ad esempio al caso in cui l'Ente, corrisponda ad un proprio appaltatore denaro proveniente da illecito commesso da soggetto terzo (ad es., autore di rapina) al fine di farne disperdere le tracce, agevolando dietro corrispettivo.

### 1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. Pen.)

La norma de quo rappresenta ipotesi residuale, sanzionando chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis Cod. Pen., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
Preliminarmente, giova precisare che l'articolo 648 ter c.p. postula, quale elemento essenziale della fattispecie, la consumazione di un reato-presupposto (delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi), a cui il soggetto agente non abbia partecipato come concorrente. Al contempo, è del tutto irrilevante ai fini della configurabilità del reato, la non imputabilità, la non punibilità, la mancanza di una condizione di procedibilità ovvero la non identificabilità dell'autore del reato-presupposto, essendo sufficiente la conoscenza da parte dell'agente dell'origine illecita del denaro o dei beni delittuosi.
Il delitto appena descritto, quale reato comune a forma libera può, dunque, essere commesso da chiunque, tranne che dall'autore del reato-presupposto, dal ricettatore e dal riciclatore.
Come in riferimento al reato di "Riciclaggio", anche l'"Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" costituisce norma speciale rispetto alla "Ricettazione": infatti, tutti gli elementi generali di cui al delitto di Ricettazione (art. 648 c.p.) sono previsti anche nel reato di Impiego di denaro di provenienza delittuosa (art. 648 ter), il quale contiene in sé un elemento specializzante costituito da un'attività ulteriore rispetto alla ricezione del denaro o di altra utilità e, cioè, dal relativo impiego in attività economiche o finanziarie.
Quanto alla nozione di "attività economica o finanziaria", con essa non ci si riferisce alle sole attività produttive in senso stretto, ossia dirette a creare nuovi beni o servizi, ma anche alle attività di scambio e distribuzione dei beni sul mercato, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle indicate negli artt. 2082, 2135 e 2195 del Codice civile.
Si pensi, ad esempio, al caso dell'Ente che interviene sul mercato finanziario, utilizzando denaro provento di estorsione posta in essere da un soggetto terzo connivente.

### 1.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. Pen.)

La norma de quo punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un reato (delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei

mesi), impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Il reato di cui all'art. 648-ter.1 si differenzia dal reato di "Riciclaggio" sia con riferimento alla qualifica dell'autore sia per le modalità della condotta.
Con riferimento alla posizione soggettiva agente, essa rappresenta elemento costitutivo ed essenziale del reato di Autoriciclaggio atteso che quest'ultimo può essere commesso solo da colui che abbia commesso ovvero abbia concorso a commettere il reato-presupposto.
Quanto alla condotta, questa si concretizza nel compimento di operazioni dissimulatorie – anche lecite - non solo volte ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere obiettivamente difficoltoso l'accertamento della provenienza illecita del denaro o degli altri beni (si pensi ad operazioni di sostituzione, trasferimento e/o fruizione dei proventi di un reato, et similia).
La fattispecie, peraltro, circoscrive la punibilità alle ipotesi di reimpiego di denaro, beni o altre utilità in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative escludendo, al contrario, la rilevanza penale nel caso di utilizzo o godimento personale.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'Ente ottiene illecitamente fondi Pubblici da parte dello Stato – integrante il reato di cui all'art. 316-ter c.p. – per poi investire tali fondi in speculazioni borsistiche.

### 1.5 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento di pagamento diverso dai contanti, nonché chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera tali strumenti, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati.
Ad esempio, un dipendente utilizza, per il pagamento di spese della Società, una carta di pagamento intestata a un terzo, senza esserne titolare né autorizzato.

### 1.6 Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis Cod. Pen.)

La norma in oggetto punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter.
Allo stesso modo è punito chi, al fine di eludere disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o concessioni.

## 2. PROCESSI SENSIBILI

### 2.1 Aree ed attività a rischio

Le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di cui agli artt. 25-octies e 25-octies.1 D.lgs. 231/2001 sono:

| MACRO AREE | ATTIVITÀ SENSIBILI | FUNZIONE AZIENDALE INTERNA | ATTIVITÀ RICEVUTA IN *SERVICE* |
|---|---|---|---|
| FORMAZIONE ACCREDITATA, FINANZIATA E A MERCATO | Gestione dei finanziamenti pubblici, dei fondi Forma.Temp e delle relative rendicontazioni | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione<br>- Amministrazione e Finanza | - Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| | Rapporti con enti partner, enti SAL e aziende utilizzatrici coinvolte nell'erogazione | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione<br>- Commerciali di filiale | - Enti partner, enti SAL e aziende utilizzatrici<br>- Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| GESTIONE COMMERCIALE E DELLA CLIENTELA | Acquisizione, negoziazione e formalizzazione dei contratti con i clienti (offerte tramite CRM, offerte e documenti non standard, accordi quadro e operazioni rilevanti) | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Direttore Commerciale<br>- Direttori HUB territoriali<br>- Direzione Grandi Clienti<br>- Commerciali di filiale | - Marketing (funzione esternalizzata): generazione delle opportunità commerciali |
| | Verifica di affidabilità e selezione della clientela | - Direttore Operativo<br>- Amministrazione e Finanza | - Piattaforma Cribis (verifiche di affidabilità) |
| | Gestione dei procacciatori d'affari | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Direttore Commerciale | - Procacciatori d'affari |
| ACQUISTI, ENTI PARTNER, CONSULENTI E COLLABORATORI | Selezione e qualifica di fornitori, enti partner, consulenti e collaboratori | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Amministrazione e Finanza<br>- Funzione richiedente | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Negoziazione e sottoscrizione dei contratti e verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Amministrazione e Finanza<br>- Funzione richiedente | - |
| AMMINISTRAZIONE E FINANZA | Gestione della tesoreria, dei pagamenti e degli incassi, incluso l'accesso ai sistemi di home banking | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Amministrazione e Finanza | - |
| | Gestione del Ciclo di Fatturazione Attiva | - Amministrazione e Finanza<br>- Direzione Back Office | - |
| | Gestione del Ciclo di Fatturazione Passiva | - Amministrazione e Finanza<br>- Amministratore Unico<br>- Direttore Generale | - |
| GESTIONE CONTABILE, FISCALE, SOCIETARIA E RAPPORTI INFRAGRUPPO | Tenuta della Contabilità e Predisposizione del Bilancio | - Amministrazione e Finanza<br>- Amministratore Unico | - Commercialista<br>- Revisore Legale |
| | Adempimenti Fiscali | - Amministrazione e Finanza<br>- Amministratore Unico | - Commercialista |
| | Rapporti con la controllante e con parti correlate | - Amministratore Unico<br>- Amministrazione e Finanza | - |

**2.2 Possibili modalità attuative:**

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- incasso di corrispettivi da clienti o utilizzatori mediante fondi di provenienza illecita, in assenza di adeguate verifiche sulla controparte;
- acquisto di beni o servizi a prezzi non congrui da fornitori non qualificati, ovvero acquisto di servizi fittizi per reimmettere denaro di provenienza illecita in circuiti leciti;
- pagamenti in favore di soggetti diversi dalle controparti contrattuali o su conti correnti non riconducibili alle stesse, ovvero trasferimenti di denaro tra conti diversi al fine di renderne complessa la tracciabilità;
- impiego in attività economiche o finanziarie della Società di risparmi derivanti da reati tributari o da indebite percezioni di erogazioni pubbliche (autoriciclaggio);
- operazioni con la controllante o con parti correlate prive di adeguata giustificazione economica;
- trasferimento apparente di quote societarie, beni o cariche sociali a soggetti non realmente coinvolti nella gestione, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di documentazione antimafia;
- utilizzo indebito di carte di credito aziendali o di strumenti di pagamento altrui.

## 3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex artt. 25-*octies* e 25-*octies 1* D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli.

### 3.1 Protocolli Generici:

i. Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
ii. Sistema dei poteri di firma e di rappresentanza, attribuiti in via esclusiva all'Amministratore Unico;
iii. Sistema sanzionatorio e disciplinare.

### 3.2 Protocolli Specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex artt. 25-octies e 25-octies.1 D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. **Procedura 7 – Reati di Riciclaggio.**
B. **Procedura 11 – Formazione Accreditata e Finanziata (per le attività sensibili della formazione).**

## H) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA – Art. 25-decies D.lgs. 231/2001

**Rischio Valutato**

All'esito delle attività di Risk Assessment, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che **il rischio di consumazione dei reati ex art. 25-decies D.lgs. 231/2001 sia "Basso"**.

### 1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

#### 1.1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis Cod. Pen.)

La norma *de quo* punisce chiunque, con violenza, minaccia, ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti all'Autorità Giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
Ai fini della configurabilità del reato, occorre che il soggetto sia già stato chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'A.G.
Peraltro, il delitto in esame si configura anche qualora la condotta tipizzata sia rivolta non direttamente al soggetto chiamato a rendere dichiarazioni, ma a terze persone a questi legate da rapporti di parentela, affinità o conoscenza al fine di condizionare il dichiarante.
Si pensi, ad esempio, all'Amministratore dell'Ente che offre denaro ad un dipendente affinché quest'ultimo renda dichiarazioni mendaci circa la penale responsabilità dell'Amministratore stesso, imputato ai sensi dell'articolo 590 c.p. commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni.

### 2. PROCESSI SENSIBILI

#### 2.1 Aree ed attività a rischio

Le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di cui all'art. 25-decies D.lgs. 231/2001 sono:

| MACRO AREE | ATTIVITÀ SENSIBILI | FUNZIONE AZIENDALE INTERNA | ATTIVITÀ RICEVUTA IN *SERVICE* |
|---|---|---|---|
| AREA LEGALE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO | Gestione del contenzioso, anche giuslavoristico, delle transazioni, dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e degli incarichi ai legali esterni | - Amministratore Unico<br>- Risorse Umane | - Legali esterni |

#### 2.2 Possibili modalità attuative:

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- condotte minacciose o altre forme di persuasione volte ad indurre un terzo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci in sede di procedimenti giudiziali o stragiudiziali nei quali sia richiesta la sua testimonianza;
- corresponsione di incentivi economici o altre forme di pressioni per indurre soggetti collegati alla parte chiamata a rendere dichiarazioni a influenzare il dichiarante affinché non collabori con l'Autorità Giudiziaria;
- esercitare pressioni su dipendenti o collaboratori con l'obiettivo di manipolare le loro dichiarazioni in sede processuale;

- promettere assunzioni o avanzamenti di carriera rispettivamente a terzi o dipendenti della Società con l'obiettivo di manipolare le loro dichiarazioni in sede processuale.

## 3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli.

### 3.1 Protocolli generici:

i. Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
ii. Sistema sanzionatorio e disciplinare.

### 3.2 Protocolli specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. **Procedura 8 – Gestione dei Contenziosi.**

## I) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – Art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001 – e INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO – Art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001

**Rischio Valutato**

All'esito delle attività di *Risk Assessment*, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che **il rischio di consumazione dei reati ex artt. 25-quinquies e 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, sia da differenziarsi.**

- **A.** per quanto concerne il reato ex art. 25-duodecies, si è ritenuto che **il rischio di consumazione sia "Basso";**
- **B.** per quanto concerne il reato ex art. 25-quinquies, si è ritenuto che **il rischio di consumazione sia "Medio".**

### 1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

#### 1.1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D.lgs. 286/1998)

La norma punisce il Datore di Lavoro che impiega alle proprie dipendenze lavoratori cittadini di paesi terzi privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno è scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo –o il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.
L'Ente risponderà ai sensi del D.lgs. 231/2001 esclusivamente nelle ipotesi previste dal comma 12-bis dell'art. 22 D.lgs. 286/1998:

a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) i lavoratori sono minori in età non lavorativa;
c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al III comma dell'art. 603-bis c.p.:
    1. reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
    2. reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
    3. sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
    4. sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazione alloggiative degradanti.

#### 1.2. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 286/1998)

La norma punisce, ai commi 3, 3-bis e 3-ter, chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, con le aggravanti ivi previste; al comma 5, punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dal medesimo articolo, ne favorisce la permanenza nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico.
Ad esempio, l'Ente, approfittando della condizione di irregolarità di cittadini stranieri, ne favorisce la permanenza nel territorio dello Stato impiegandoli a condizioni economiche deteriori rispetto a quelle dovute.

**1.3.Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. Pen.)**

Ai sensi e per gli effetti della norma in oggetto è punito, chiunque:

(a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

(b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui alla precedente lett. (a), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Lo stesso art. 603-bis c.p. indica talune condizioni che costituiscono (solo o congiunte), **indice di sfruttamento:**

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Aumenti di pena sono previsti nelle ipotesi cui:

i. il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre;
ii. uno o più soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
iii. i lavoratori sfruttati siano esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

È evidente come la norma in esame, punisce due differenti condotte: **(i)** la prima quella dell'**intermediario** che recluta manodopera allo scopo di destinarla presso terzi in condizioni di sfruttamento e **(ii)** la seconda quella, del **datore di lavoro** che utilizza, assume o impiega manodopera sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno. Necessario precisare che rispetto alla punibilità del datore di lavoro, non è necessaria l'avvenuta formalizzazione del rapporto di lavoro.

Con specifico riferimento all'attività di somministrazione di lavoro, assume rilievo la posizione della Società quale datore di lavoro dei lavoratori somministrati, che potrebbe essere chiamata a rispondere qualora concorra, anche mediante l'omissione dei dovuti controlli sulle condizioni di impiego presso gli utilizzatori, nello sfruttamento dei lavoratori avviati in missione, ovvero qualora recluti lavoratori al fine di destinarli presso utilizzatori che li sottopongono a condizioni di sfruttamento.

## 2. PROCESSI SENSIBILI

### 2.1 Aree ed attività a rischio

Le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di cui agli artt. 25-quinquies e 25-duodecies D.lgs. 231/2001 sono:

| MACRO AREE | ATTIVITÀ SENSIBILI | FUNZIONE AZIENDALE INTERNA | ATTIVITÀ RICEVUTA IN *SERVICE* |
|---|---|---|---|
| RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LE AUTORITÀ E GLI ENTI DI ACCREDITAMENTO | Comunicazioni obbligatorie e rapporti con enti previdenziali, assicurativi e fiscali e con le Autorità competenti in materia di immigrazione | - Direttore Operativo<br>- Direzione Back Office<br>- Risorse Umane | - Consulente del lavoro (personale diretto) |
| GESTIONE COMMERCIALE E DELLA CLIENTELA | Acquisizione, negoziazione e formalizzazione dei contratti con i clienti (offerte tramite CRM, offerte e documenti non standard, accordi quadro e operazioni rilevanti) | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Direttore Commerciale<br>- Direttori HUB territoriali<br>- Direzione Grandi Clienti<br>- Commerciali di filiale | - Marketing (funzione esternalizzata): generazione delle opportunità commerciali |
| | Verifica di affidabilità e selezione della clientela | - Direttore Operativo<br>- Amministrazione e Finanza | - Piattaforma Cribis (verifiche di affidabilità) |
| SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, RICERCA E SELEZIONE E GESTIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI | Ricerca e selezione dei candidati | - Talent Acquisition<br>- Direttori HUB territoriali<br>- Divisione Permanent Placement | - |
| | Contrattualizzazione dei lavoratori somministrati tramite Intiway e corretta applicazione dei CCNL | - Direzione Back Office<br>- Qualità / Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) / 231<br>- Payroll e sistemi ERP | - Fornitore del gestionale Intiway |
| | Rilevazione delle presenze ed elaborazione delle paghe | - Direzione Back Office<br>- Payroll e sistemi ERP<br>- Paghe e consulenza | - Aziende utilizzatrici (rilevazione e conferma delle presenze) |
| | Monitoraggio delle condizioni di lavoro presso gli utilizzatori e adempimenti in materia di sicurezza nei confronti dei somministrati | - Direttore Operativo<br>- Direzione Back Office<br>- Direttori HUB territoriali<br>- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | - RSPP esterno |
| | Verifica e monitoraggio dei titoli di soggiorno dei lavoratori di paesi terzi | - Talent Acquisition<br>- Direzione Back Office | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RISORSE UMANE | Selezione, assunzione e gestione del personale diretto, inclusi i lavoratori extra-UE e i tirocinanti | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Risorse Umane<br>- Talent Acquisition | - Consulente del lavoro (elaborazione delle paghe e comunicazioni obbligatorie) |
| | Gestione amministrativa del rapporto di lavoro e fruizione di agevolazioni contributive | - Risorse Umane<br>- Paghe e consulenza | - Consulente del lavoro (paghe e comunicazioni obbligatorie) |

**2.2 Possibili modalità attuative:**
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- avvio in missione di lavoratori presso utilizzatori che li sottopongono a condizioni di sfruttamento (retribuzioni difformi dal CCNL, violazione della normativa su orario di lavoro, riposi e ferie, condizioni di lavoro o alloggiative degradanti), in assenza di verifiche e di interventi da parte della Società;
- errata impostazione a sistema del CCNL o dell'inquadramento, con conseguente reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dalla contrattazione collettiva;
- reclutamento di lavoratori in stato di bisogno, anche cittadini di Paesi terzi, per destinarli presso utilizzatori in condizioni di sfruttamento;
- rilevazione delle presenze non veritiera, idonea ad occultare il superamento dei limiti di orario o il mancato godimento dei riposi;
- assunzione o avvio in missione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, revocato o annullato;
- ricorso a fornitori, enti partner o procacciatori che impiegano lavoratori irregolari o in condizioni di sfruttamento;
- impiego di lavoratori minori in età non lavorativa.

## 3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire la commissione dei reati ex artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli.

**3.1 Protocolli generici:**
In linea con quanto sopra riportato, la Società ha adottato ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli generici, soggetti a periodico aggiornamento:

i. Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
ii. Sistema sanzionatorio e disciplinare.

**3.2 Protocolli specifici:**
Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex artt. 25-quinquies e 25-duodecies D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio, i cui presidi si applicano anche ai lavoratori somministrati presso gli utilizzatori.

A. **Procedura 9 – Reati di Immigrazione e Caporalato.**

## J) REATI TRIBUTARI – Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001

**Rischio Valutato**

All'esito delle attività di Risk Assessment, valutata la struttura organizzativa e l'operatività aziendale, si è ritenuto che il rischio di consumazione dei reati ex art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001 sia "Basso".

### 1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITA' DI COMMISSIONE DEI REATI

Al fine di agevolare la lettura delle norme, vengono fornite le definizioni di "imposta evasa", di "fine di evadere l'imposta" e di "elementi attivi o passivi":

- per imposta evasa si intende, ai sensi dell'art. 1, co. I, lett. f) D.lgs. 74/2000 "*la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine*";
- per "fine per evadere le imposte e consentire ai terzi l'evasione" si intende, ai sensi dell'art. 1, co. I lett. d) D.lgs. 74/2000 "*anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta*".
- per "elementi attivi o passivi" si intende, ai sensi dell'art. 1, co. I lett. b) D.lgs. 74/2000 "*le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o della basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta*";

#### 1.1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)

La norma in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Ai fini dell'applicazione della norma, deve trattarsi di fatture o documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

L'oggetto materiale del reato *de quo* è circoscritto a due categorie di atti ovvero le fatture e gli altri documenti per operazioni inesistenti, per tali intendendosi "*tutti i documenti aventi, ai fini fiscali, rilievo probatorio analogo a quello della fattura*"[7].

I documenti sopra menzionati acquistano rilevanza solo se relativi ad operazioni inesistenti, da intendersi quali "*operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi*".

La norma in esame contempla, dunque, diverse tipologie di condotte illecite: l'inesistenza materiale assoluta, l'inesistenza materia relativa, l'inesistenza giuridica, la sovrafatturazione qualitativa e l'inesistenza soggettiva.

Si ha inesistenza materiale assoluta quando è documentata un'operazione mai posta in essere nella realtà; inesistenza materiale relativa nel caso in cui le parti abbiano documentato operazioni realmente effettuate, ma per quantitativi inferiori rispetto a quelli indicati in fattura; inesistenza giuridica nelle ipotesi in cui avviene una rappresentazione contabile di un negozio giuridico apparente e diverso rispetto a quello effettivamente posto in essere; sovrafatturazione qualitativa che si ha quando le fatture o i documenti contabili sono relativi a operazioni realmente effettuate, ma recano tuttavia l'indicazione di un corrispettivo maggiore di quello effettivamente versato

[7] A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ritengono assimilabili alle fatture: i) le ricevute fiscali (rilasciate per ogni operazione per la quale non è obbligatoria la fattura); ii) le ricevute per interessi sui mutui; iii) le schede carburante (espressamente considerate sostitutive delle fatture *ex* art. 1, co. II d.m. 7 giugno 1977); iv) le note di addebito o di credito; v) le bollette doganali.

(cd. fatture gonfiate); inesistenza soggettiva che si configura qualora le fatture o gli altri documenti riferiscano l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi e, cioè, quando l'operazione sia effettivamente intercorsa, ma tra parti differenti da quelle indicate nel relativo documento contabile.
Il delitto in esame si consuma al momento della dichiarazione e, data l'assenza di soglie quantitative, a prescindere dall'ammontare dell'imposta evasa.
Da sottolineare che, le uniche dichiarazioni rilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie in esame sono quelle relative ai redditi ed all'imposta sul valore aggiunto; non godono pertanto di tutela penale le dichiarazioni afferenti altre tipologie di imposte. Come chiarito dalla Giurisprudenza, inoltre, al fine della sussistenza del reato è irrilevante se le fatture o i documenti che attestano operazioni inesistenti siano creati da terzi o dalla stessa persona che presenta la dichiarazione. Ad esempio, l'Ente nel tentativo di ridurre la propria imposizione fiscale, d'accordo con una fornitrice inesistente, emette e registra delle fatture per forniture mai avvenute.

**1.2.Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)**

La norma punisce chi, fuori dai casi di cui all'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compie operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ovvero si avvale di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie. La punibilità per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è subordinata al superamento di una duplice soglia di rilevanza penale: la prima riferita all'imposta evasa che, deve essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad € 30.000; la seconda riferita all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, che deve essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a Euro 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro 30.000,00
La norma in oggetto costituisce una particolare ipotesi di dichiarazione fraudolenta che non presuppone, come l'articolo 2 D.lgs. 74/2000, l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, bensì l'impiego di "*altri artifici*".
La condotta penalmente rilevante è costituita dalla indicazione in dichiarazione di "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo" o ad "elementi passivi fittizi". La prima delle due condotte si realizza omettendo di inserire in dichiarazione ricavi che, invece, sono stati incamerati. Tale infedeltà può essere parziale, qualora si ometta la rappresentazione di ricavi effettivamente conseguiti o di ricchezze di cui effettivamente si dispone ovvero parziale, qualora si dia un'indicazione inferiore al reale. La seconda delle condotte si realizza in caso di inesistenza materiale degli elementi indicati in dichiarazione.

1.3.**Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)** [8]

La norma punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
La punibilità per il reato di dichiarazione infedele è subordinata al superamento di una duplice soglia di rilevanza penale: la prima relativa all'imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte, deve essere superiore ad € 100.000; la seconda riferita all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di

[8] Come previsto dall'art. 25-*quinquiesdecies* comma I *bis*, i reati *ex* artt. 4 (Dichiarazione infedele), 5 (Omessa dichiarazione) e 10-*quater* (Indebita compensazione) rilevano ai fini della responsabilità amministrativa della Società esclusivamente laddove commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

elementi passivi inesistenti, che deve essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque superiore a € 2.000.000.
Ai fini dell'applicazione di quanto fin qui enunciato, non si tiene conto della non corretta classificazione della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel Bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
La condotta penalmente rilevante è costituita dalla indicazione in dichiarazione di "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo" o ad "elementi passivi fittizi", senza l'ausilio di elementi fraudolenti a supporto del mendacio che caratterizzano il reato di "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici".
Ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, D.lgs. 231/2001, il delitto rileva ai fini della responsabilità dell'Ente soltanto se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

### 1.4.Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000) [9]

La norma in oggetto punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000.
È punito, inoltre, chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000.
Ai fini della configurabilità del reato *de quo* non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine (*ex* art. 5, co. II. D.lgs. 74/2000) o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto ovvero presentato ad un Ufficio incompetente.
La Giurisprudenza ha chiarito che non integra il reato di omessa dichiarazione – bensì quello di dichiarazione infedele - la presentazione, nei termini prevista dalle leggi tributarie e nel rispetto delle soglie individuate, di una dichiarazione incompleta, dal momento che la rigorosa ed esaustiva individuazione normativa della condotta incriminata, consistente nella mancata presentazione *tout court* agli Uffici competenti della dichiarazione, non è suscettibile di lettura analogica, ponendosi altrimenti in contrasto con il principio di legalità.
Ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, D.lgs. 231/2001, il delitto rileva ai fini della responsabilità dell'Ente soltanto se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

### 1.5.Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

La norma *de quo* punisce chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
La condotta prevista e punita dall'art. 8 D.lgs. n. 74/2000 è strettamente legata al reato ex art. 2 D.lgs. 74/2000 dall'unicità del fine, in quanto il primo costituisce il mezzo normale per realizzare il secondo. Il Legislatore ha così anticipato la soglia dell'intervento repressivo rispetto al

[9] Come previsto dall'art. 25-*quinquiesdecies* comma I *bis*, i reati *ex* artt. 4 (Dichiarazione infedele), 5 (Omessa dichiarazione) e 10-*quater* (Indebita compensazione) rilevano ai fini della responsabilità amministrativa della Società esclusivamente laddove commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

momento della dichiarazione, prescindendo dal conseguimento di un'effettiva evasione, punendo tutti quei comportamenti propedeutici e connotati da potenzialità lesiva per l'interesse erariale.
L'oggetto materiale del reato è circoscritto a due categorie di atti ovvero le fatture e gli altri documenti per operazioni inesistenti, per tali intendendosi "*tutti i documenti aventi, ai fini fiscali, rilievo probatorio analogo a quello della fattura*". I documenti sopra menzionati acquistano rilevanza, solo se relativi ad operazioni inesistenti, da intendersi quali "*operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi*".
Quanto alle diverse tipologie di inesistenza si rinvia a quanto detto trattando della fattispecie di cui all'art. 2 D.lgs. 74/2000 (*sub 1.1.*).
Il reato in oggetto si consuma nel momento in cui la fattura viene emessa o il documento viene rilasciato, ossia fuoriesce dalla sfera di disponibilità dell'emittente, prescindendo dall'effettivo utilizzo degli stessi da parte del dichiarante.
L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un unico reato.
Ad esempio, l'Ente in accordo con il legale rappresentante di una diversa Società, emette una serie di fatture per servizi di manutenzione mai resi.

### 1.6.Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

La norma in oggetto punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Tale norma sanziona esclusivamente l'occultamento o la distruzione, anche parziale, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione e non anche la mancata tenuta, sanzionata con mera sanzione amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. 471/1997.
La condotta illecita può concretizzarsi sia mediante un'attività di occultamento che mediante un'attività di distruzione. Per "occultamento" deve intendersi un'attività di insabbiamento tale da determinare l'irreperibilità della documentazione. La "distruzione", invece, consiste nella eliminazione fisica del documento mediante il totale disfacimento del supporto (sia esso cartaceo o informatico), sia mediante cancellature o abrasioni parziali finalizzate a renderlo non intelligibile
Il reato di cui all'art. 10 D.lgs. 74/2000 richiede, oltre alla condotta di occultamento o distruzione della documentazione contabile, altresì un *quid pluris* costituito dalla impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari. Pertanto, la punibilità deve intendersi esclusa qualora il risultato economico contenuto nelle scritture contabili o in altri documenti, possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore. Allo stesso modo, il delitto *de quo* non si configura se è possibile ricostruire il reddito e il volume di affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente stesso ha trasmesso all'Amministrazione Finanziaria (dichiarazione dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati). Viceversa, il reato *de quo* sarà configurabile qualora alla ricostruzione del reddito si arrivi avvalendosi di documenti esterni alla Società.
Ad esempio, il Responsabile amministrativo dell'Ente, al fine di evitare il pagamento delle relative imposte, distrugge i registri delle vendite dal sistema informatico della Società e le relative copie cartacee.

**1.7.Indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. 74/2000)** [10]

La norma in esame punisce chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore ad € 50.000.

È punito, inoltre, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ad € 50.000.

La condotta si sostanzia nel mancato versamento delle somme dovute mediante l'indicazione nel Modello F24 di crediti inesistenti o non spettanti. In sostanza, il contribuente redige ed invia un Modello F24 ideologicamente falso che genera l'indebito mancato versamento.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 87/2024, sono inesistenti i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina di riferimento, ovvero i cui requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente (art. 1, comma 1, lett. g-quater, D.lgs. 74/2000); sono non spettanti, tra gli altri, i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla legge o in misura eccedente quella spettante (art. 1, comma 1, lett. g-quinquies, D.lgs. 74/2000). Per i soli crediti non spettanti, la punibilità è esclusa quando sussistono condizioni di obiettiva incertezza sugli elementi che ne fondano la spettanza (art. 10-quater, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000).

Ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, D.lgs. 231/2001, il delitto rileva ai fini della responsabilità dell'Ente soltanto se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

**1.8.Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)**

La norma in esame punisce chi, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a € 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva delle imposte.

È punito, inoltre, chi al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Il reato *de quo*, pertanto, consiste nell'alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti su beni mobili o immobili, propri o altrui, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Il negozio simulato abbraccia tutte le ipotesi di trasferimento a terzi della proprietà di un bene e si deve intendere in senso ampio, tale cioè da ricomprendere sia quella assoluta (art. 1414, co. I c.c.)[11] che quella relativa (art. 1414, co. II c.c.)[12]; ciò che conta ai fini della configurabilità della fattispecie *de quo* è, infatti, esclusivamente l'accertamento circa la divergenza tra volontà dichiarata e quella effettiva. La categoria degli altri atti fraudolenti costituisce ipotesi residuale che ricomprende tutte quelle attività (negozi giuridici diversi dalla simulazione ed anche attività materiali) idonee a determinare un fittizio depauperamento del patrimonio del contribuente che gli consenta di sottrarsi al pagamento delle imposte. La norma espressamente richiede che la condotta sia idonea a rendere in tutto o in parte inefficace la proceda di riscossione coattiva, a prescindere dal reale conseguimento dell'obiettivo.

[10] Come previsto dall'art. 25-*quinquiesdecies* comma I *bis*, i reati *ex* artt. 4 (Dichiarazione infedele), 5 (Omessa dichiarazione) e 10-*quater* (Indebita compensazione) rilevano ai fini della responsabilità amministrativa della Società esclusivamente laddove commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

[11] Art. 1414, co. I c.c. "*Il contratto simulato non produce effetto tra le parti*"

[12] Art. 1414, co. II c.c.: "*Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti sostanziali*"

Il II comma dell'art. 11 D.lgs. 74/2000 sancisce che è punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000,00. Pene maggiori sono previste

Ad esempio, l'Ente, in pendenza di procedura esecutiva, cede artificiosamente ad altra Società un proprio ramo d'azienda comprensivo dei relativi beni che, tuttavia, continua ad utilizzare anche dopo il trasferimento.

## 2. PROCESSI SENSIBILI

### 2.1 Aree ed attività a rischio

Considerando le Macro Aree e le Attività Sensibili aziendali rispetto ai quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei delitti di cui all'art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001 sono:

| MACRO AREE | ATTIVITÀ SENSIBILI | FUNZIONE AZIENDALE INTERNA | ATTIVITÀ RICEVUTA IN *SERVICE* |
|---|---|---|---|
| FORMAZIONE ACCREDITATA, FINANZIATA E A MERCATO | Gestione dei finanziamenti pubblici, dei fondi Forma.Temp e delle relative rendicontazioni | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione<br>- Amministrazione e Finanza | - Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, RICERCA E SELEZIONE E GESTIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI | Rilevazione delle presenze ed elaborazione delle paghe | - Direzione Back Office<br>- Payroll e sistemi ERP<br>- Paghe e consulenza | - Aziende utilizzatrici (rilevazione e conferma delle presenze) |
| ACQUISTI, ENTI PARTNER, CONSULENTI E COLLABORATORI | Selezione e qualifica di fornitori, enti partner, consulenti e collaboratori | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Amministrazione e Finanza<br>- Funzione richiedente | - |
| | Negoziazione e sottoscrizione dei contratti e verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Amministrazione e Finanza<br>- Funzione richiedente | - |
| | Gestione degli incarichi affidati a soggetti esterni con funzioni di coordinamento | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione | - Consulenti e collaboratori esterni |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RISORSE UMANE | Gestione amministrativa del rapporto di lavoro e fruizione di agevolazioni contributive | - Risorse Umane<br>- Paghe e consulenza | - Consulente del lavoro (paghe e comunicazioni obbligatorie) |
| AMMINISTRAZIONE E FINANZA | Gestione della tesoreria, dei pagamenti e degli incassi, incluso l'accesso ai sistemi di home banking | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Amministrazione e Finanza | - |
| | Gestione del Ciclo di Fatturazione Attiva | - Amministrazione e Finanza<br>- Direzione Back Office | - |
| | Gestione del Ciclo di Fatturazione Passiva | - Amministrazione e Finanza<br>- Amministratore Unico<br>- Direttore Generale | - |
| GESTIONE CONTABILE, FISCALE, SOCIETARIA E RAPPORTI INFRAGRUPPO | Tenuta della Contabilità e Predisposizione del Bilancio | - Amministrazione e Finanza<br>- Amministratore Unico | - Commercialista<br>- Revisore Legale |
| | Adempimenti Fiscali | - Amministrazione e Finanza<br>- Amministratore Unico | - Commercialista |
| | Rapporti con la controllante e con parti correlate | - Amministratore Unico<br>- Amministrazione e Finanza | - |

**2.2 Possibili modalità attuative**

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- inclusione in dichiarazione (previa contabilizzazione) di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti o aventi un valore superiore a quello effettivo (es. consulenze o servizi resi da enti partner non effettivamente prestati);
- emissione di fatture ai clienti non coerenti con le prestazioni di somministrazione effettivamente rese, ovvero fatturazione di voucher o servizi formativi non erogati;
- esecuzione di operazioni simulate o ricorso a documentazione falsa o ad altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria;
- utilizzo in compensazione di crediti, anche derivanti da agevolazioni contributive o fiscali, non spettanti o inesistenti;
- occultamento o distruzione, totale o parziale, delle scritture contabili o dei documenti la cui conservazione è obbligatoria per legge;
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'IVA.

## 3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ex art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli.

### 3.1. Protocolli Generici

i. Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
ii. Sistema sanzionatorio e disciplinare.

### 3.2 Protocolli Specifici

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati ex art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001 nelle aree aziendali considerate maggiormente a rischio.

A. **Procedura 10 – Reati Tributari.**
B. **Procedura 11 – Formazione Accreditata e Finanziata (per le attività sensibili della formazione).**

## K) FORMAZIONE ACCREDITATA, FINANZIATA E A MERCATO – PROCESSI SENSIBILI E PRESIDI SPECIFICI – Artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-ter, 25-octies e 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001

**Rischio Valutato**

La presente sezione è dedicata all'analisi dei rischi-reato connessi all'attività di formazione, nelle sue diverse articolazioni di formazione accreditata, finanziata e a mercato. Tale ambito operativo presenta profili di rischio specifici, ulteriori e distinti rispetto a quelli individuati con riferimento alle altre attività aziendali, con particolare riguardo ai servizi per il lavoro.

All'esito delle attività di analisi e valutazione, tenuto conto dell'assetto organizzativo, delle modalità operative e delle caratteristiche dell'attività formativa svolta dalla Società, si è ritenuto opportuno procedere a una distinta valutazione del rischio di commissione dei reati-presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, connessi a tale ambito di attività, differenziandone il relativo profilo in funzione delle specificità delle diverse tipologie di formazione erogata:

- per quanto concerne i reati ex art. 24 D.lgs. 231/2001 (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione e frode informatica in danno di ente pubblico), anche in relazione a risorse di provenienza europea (Fondo Sociale Europeo e PNRR), si è ritenuto che il rischio di consumazione sia "Medio";
- per quanto concerne il delitto di falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p., richiamato dall'art. 24-bis D.lgs. 231/2001), con riferimento ai registri digitali, alle piattaforme FAD e ai dati inseriti nei sistemi informativi regionali, si è ritenuto che il rischio di consumazione sia "Basso";
- per quanto concerne i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite ex art. 25 D.lgs. 231/2001, nei rapporti con i funzionari regionali e con i soggetti incaricati dei controlli, nonché il reato di corruzione tra privati ex art. 25-ter D.lgs. 231/2001, nei rapporti con le aziende clienti e utilizzatrici coinvolte nella formazione finanziata, si è ritenuto che il rischio di consumazione sia "Basso";
- per quanto concerne i delitti di criminalità organizzata ex art. 24-ter D.lgs. 231/2001 e i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio ex art. 25-octies D.lgs. 231/2001, con riferimento alla gestione dei finanziamenti pubblici e dei fondi Forma.Temp e ai rapporti con enti partner, enti SAL e aziende utilizzatrici coinvolte nell'erogazione, si è ritenuto che il rischio di consumazione sia "Basso";
- per quanto concerne i reati tributari, con riferimento alla fatturazione dei voucher e dei servizi formativi, si è ritenuto che il rischio di consumazione sia "Basso".

### 1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE

Le fattispecie di reato rilevanti per il perimetro formativo sono descritte, con le relative modalità di commissione, nelle Sezioni A) (art. 24), B) (art. 24-bis), C) (art. 24-ter), D) (art. 25), E) (art. 25-ter), G) (art. 25-octies) e J) (art. 25-quinquiesdecies) della presente Parte Speciale, alle quali si rinvia.

Nella presente Sezione sono individuati i processi sensibili propri dell'attività formativa, mentre i presidi specificamente calibrati su di essi, con indicazione delle funzioni responsabili, delle evidenze da conservare e dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, sono disciplinati dalla Procedura 11, in coerenza con quanto richiesto dalla disciplina regionale in materia di accreditamento ai servizi di istruzione e formazione professionale (d.g.r. XI/6696 del 18 luglio 2022 e, per la Sezione B dell'Albo regionale, d.d.u.o. n. 15225 del 25 ottobre 2022), che richiede all'operatore il possesso di un Modello 231 aggiornato, coerente e concretamente riferibile al perimetro dell'attività formativa, articolato conformemente al d.d.g. 4 agosto 2015, n. 6615.

Si evidenzia, inoltre, che nell'esercizio dei servizi formativi e al lavoro erogati nell'ambito dell'accreditamento gli operatori svolgono attività di interesse generale pubblico in nome e per conto di Regione Lombardia (d.g.r. XI/6696/2022, Allegato 2, punto 1.5): ne consegue che il personale della Società coinvolto in tali attività può assumere, in relazione alle stesse, la qualifica di Incaricato di un Pubblico Servizio, con conseguente rilevanza anche delle fattispecie di peculato e di indebita destinazione di denaro o cose mobili descritte nella Sezione D).

## 2. PROCESSI SENSIBILI

### 2.1 Aree ed attività a rischio

Le Attività Sensibili relative al perimetro formativo, rispetto alle quali sussiste, in astratto, il rischio di consumazione dei reati sopra richiamati, sono:

| MACRO AREE | ATTIVITÀ SENSIBILI | FUNZIONE AZIENDALE INTERNA | ATTIVITÀ RICEVUTA IN *SERVICE* |
|---|---|---|---|
| FORMAZIONE ACCREDITATA, FINANZIATA E A MERCATO | Progettazione e approvazione dei percorsi formativi | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione<br>- Commerciali di filiale<br>- Responsabili Politiche Attive di Area | - Enti partner accreditati<br>- Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| | Selezione e verifica dei requisiti di docenti e tutor | - Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione | - Docenti e tutor esterni<br>- Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| | Gestione di registri e presenze, erogazione in FAD, test, rilascio degli attestati, tracciamento e conservazione della documentazione | - Ufficio Formazione | - Docenti e tutor esterni (compilazione dei registri e rilevazione delle presenze)<br>- Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| | Rapporti con Regione Lombardia e con i sistemi informativi regionali | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione | - Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| | Gestione dei finanziamenti pubblici, dei fondi Forma.Temp e delle relative rendicontazioni | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione<br>- Amministrazione e Finanza | - Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |
| | Rapporti con enti partner, enti SAL e aziende utilizzatrici coinvolte nell'erogazione | - Amministratore Unico<br>- Direttore Generale<br>- Responsabile Business Unit Politiche Attive e Formazione<br>- Ufficio Formazione<br>- Commerciali di filiale | - Enti partner, enti SAL e aziende utilizzatrici<br>- Collaboratore esterno (servizi alla formazione) |

**2.2 Possibili modalità attuative**

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono riportate di seguito alcune possibili modalità attuative dei reati sopra descritti:

- approvazione di percorsi formativi non coerenti con i requisiti dell'avviso (destinatari, contenuti, durata, costi ammissibili), ovvero rendicontazione di corsi non effettivamente erogati o erogati in misura inferiore a quella dichiarata;
- compilazione di registri delle presenze, cartacei o digitali, attestanti la partecipazione di corsisti assenti, ovvero alterazione delle presenze al fine di raggiungere la soglia minima di frequenza richiesta per il rimborso;
- rendicontazione di ore di formazione a distanza non effettivamente fruite, ovvero fruite da soggetti diversi dai partecipanti, in assenza di idonea identificazione e tracciamento degli accessi;
- impiego di docenti o tutor privi dei requisiti minimi previsti dalla disciplina regionale o dall'avviso, ovvero utilizzo di curricula o dichiarazioni non veritiere;
- rilascio di attestati in assenza dei presupposti di frequenza o di superamento delle prove finali;
- rendicontazione di costi non ammissibili, non effettivamente sostenuti o sovrastimati, ovvero di un medesimo intervento a valere su più fonti di finanziamento (c.d. doppio finanziamento);
- utilizzo di credenziali di accesso ai sistemi informativi regionali (es. SIUF) attribuite ad altri operatori, con alterazione dei dati inseriti e impossibilità di individuare l'autore delle operazioni;
- utilizzo della formazione finanziata, anche tramite aziende clienti o utilizzatrici incaricate dell'erogazione, quale indebita utilità in favore di queste ultime al fine di acquisirne o mantenerne il rapporto commerciale, ovvero erogazione della formazione in forma fittizia o per finalità produttive;
- promessa o dazione di denaro o altra utilità a funzionari regionali o ai soggetti incaricati dei controlli documentali e in loco, al fine di ottenere l'accreditamento, l'approvazione dei corsi o l'esito favorevole delle verifiche;
- mancata conservazione, per il periodo prescritto, della documentazione dei corsi, al fine di impedire la verifica della regolarità delle attività rendicontate.

## 3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati sopra richiamati nell'ambito del perimetro formativo, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli.

### 3.1. Protocolli Generici

i. Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
ii. Sistema sanzionatorio e disciplinare;
iii. Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 e relative procedure (PRO 8.1 FF, PRO 8.1 FF F. ASS, PRO 8.1 FF F.CON, PRO 8.1 FF GOL e PRO 8.4 VER);
iv. Contrattualizzazione dei rapporti con docenti, tutor, enti partner, enti SAL e aziende utilizzatrici, prevedendo la clausola 231.

### 3.2 Protocolli Specifici

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società, con l'implementazione e l'adozione del Modello 231 ha deciso di introdurre Procedure Specifiche, finalizzate alla prevenzione e limitazione della possibile consumazione dei reati sopra richiamati nell'ambito del perimetro formativo:

A. **Procedura 11 – Formazione Accreditata e Finanziata.**